

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2018 - n. XI/988

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione fra Regione Lombardia, Comunità Montana del Sebino Bresciano e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi inerente il progetto «Riqualificazione percorsi sentieristici e ciclopeditoni del Lago d'Iseo» in attuazione accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'Area del Sebino (d.g.r.n. XI/211 del 11 giugno 2018) 107

Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2018 - n. X/999

Provvedimenti concernenti il servizio ferroviario regionale offerto da Trenord s.r.l. 122

Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2018 - n. XI/1000

Programma triennale Dei lavori pubblici 2019-2021: adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 50/2016 123

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico
Decreto dirigente unità organizzativa 11 dicembre 2018 - n. 18504

Proroga dei termini per la presentazione delle candidature alla manifestazione d'interesse per la selezione di progetti di investimento e di rigenerazione urbana da presentare in occasione della manifestazione fieristica MIPIM in programma a Cannes dal 12 al 15 marzo 2019, in attuazione della d.g.r. n. 780 del 12 novembre 2018 130

D.G. Ambiente e clima
Decreto dirigente struttura 29 novembre 2018 - n. 17767

Rettifica per mero errore materiale del d.d.s. 27 novembre 2018, n. 17510, avente ad oggetto «Contributo ai sensi del r.r. n. 2/2012 di euro 408.313,92, a favore del comune di Oltrona di San Mamette (CO), nell'ambito degli interventi da porre in essere nel sito denominato «S.T.A.R. Stampa Tessuti Artistici s.p.a. in liquidazione. Riferimento d.g.r. 26 novembre 2018 n. 874.» 131

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
Decreto dirigente struttura 12 dicembre 2018 - n. 18691

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal comitato direttivo nella riunione del 30 ottobre 2018 e approvazione degli esiti delle attività istruttorie condotte sulle 59 proposte progettuali di durata compresa fra i 18 mesi e un giorno e i 36 mesi presentate sull'Asse 2 a valere sul primo avviso 133

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO
Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 217 del 11 dicembre 2018

Contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - terzo provvedimento - ordinanze commissariali nn. 227 e 280 - erogazione del contributo a saldo di complessivi € 7.636,12 in favore della società Immobiliare Alladin s.r.l. di Poggio Rusco(MN) 150

Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 218 del 11 dicembre 2018

Contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - terzo provvedimento - ordinanze commissariali nn. 227 e 280 - erogazione del contributo a saldo di complessivi € 131.683,21 in favore della società f.lli Benatti s.r.l. di Motteggiana (MN) 152

Struttura Commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 219 del 11 dicembre 2018

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 5 - Ordinanza commissariale 1° agosto 2018 n. 413 - Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto del progetto avente per oggetto: «Lavori di miglioramento sismico del magazzino comunale del comune di Borgofranco sul Po» - ID 28 ed erogazione dell'anticipazione del 50% 154

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 449 del 10 dicembre 2018

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Ottavo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - Anche con miglioramento sismico - O la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - Abitazioni non principali ed immobili pluriunità - Che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ED E3) 156

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 450 del 10 dicembre 2018

Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Quinto provvedimento 160

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 27 novembre 2018 - n. XI/209

Ordine del giorno concernente la semplificazione dei criteri per sagre e fiere per manifestazioni minori

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 33 concernente «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018»;

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Consiglieri presenti | n. | 73 |
| Consiglieri votanti | n. | 72 |
| Non partecipano alla votazione | n. | 1 |
| Voti favorevoli | n. | 72 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 141 concernente la semplificazione dei criteri per sagre e fiere per manifestazioni minori, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto

del progetto di legge n. 33 (legge di revisione normativa e di semplificazione 2018);

verificato che

ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) si intendono:

- fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

visto che

ai sensi dell'articolo 18 bis della stessa la Giunta regionale pubblica annualmente il calendario regionale delle fiere e delle sagre. A tal fine i comuni fissano un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono depositare la relativa istanza e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo;

atteso che

i comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono:

- a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
- b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
- c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale;
- d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale;
- e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale;

verificato che

la Giunta regionale ha approvato con deliberazione 2 agosto 2016, n. 5519 le linee guida per la stesura dei regolamenti comu-

nali delle sagre e delle fiere, che danno indicazioni ai comuni in ordine agli adempimenti di competenza previsti dagli articoli 18bis e 18ter della l.r. 6/2010;

atteso che

molte amministrazioni comunali hanno segnalato diverse lamentele da parte delle piccole associazioni per la complessità, laboriosità e pesantezza dei contenuti dell'istanza soprattutto per piccole iniziative della durata di una sola mezza giornata;

dato che

l'attuazione della disciplina è già oggetto di confronto con le associazioni di categoria e con ANCI;

invita il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

a verificare con ANCI e le associazioni di categoria del commercio in merito all'efficacia ed efficienza delle linee guida emanate due anni fa e al contempo a cercare di introdurre delle semplificazioni soprattutto per le iniziative organizzate da piccole realtà territoriali e della durata di sole poche ore.»

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari:

Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 novembre 2018 - n. XI/210

Ordine del giorno concernente la cabina di regia regionale sulla semplificazione

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 33 concernente «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018»;

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Consiglieri presenti | n. | 68 |
| Consiglieri votanti | n. | 67 |
| Non partecipano alla votazione | n. | 1 |
| Voti favorevoli | n. | 67 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 142 concernente la cabina di regia regionale sulla semplificazione, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto di

quanto contenuto nella l.r. 11/2014, in particolare all'articolo 6 (Semplificazione) e all'articolo 7 (Amministrazione Unica);

viste

le disposizioni di cui articoli 19, 19 bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

preso atto

del progetto di legge n. 33 (legge di revisione normativa e di semplificazione 2018);

verificato che

nonostante l'impegno messo in atto dalla Regione in questi ultimi anni resta molto da fare in termini di semplificazione amministrativa e burocratica;

atteso che

per semplificazione non si intende soltanto una drastica riduzione di leggi e regolamenti, ma anche e soprattutto una tempistica certa e regole uguali e chiare;

visto che

ogni giorno assistiamo a pubbliche amministrazioni che ancora oggi richiedono copia cartacea dei documenti presentati elettronicamente oltre che documenti già in loro possesso, il fascicolo unico elettronico procede al rallentatore, i diritti di segreteria variano da amministrazione ad amministrazione, le tempistiche di rilascio di diverse autorizzazioni dipendono talvolta solo

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

dalla buona volontà del dipendente pubblico e vi è una notevole eterogeneità nelle modulistiche da presentare;

verificato che

anche l'accesso e la compilazione dei bandi regionali risultano il più delle volte molto complicati e laboriosi, tanto che diverse micro e piccole imprese sono costrette a rivolgersi a professionisti del settore che assorbono gran parte del beneficio economico ottenuto;

invita il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

a costituire una cabina di regia interassessorile aperta alla rappresentanza dei comuni, delle province e delle associazioni di categoria e delle libere professioni al fine di individuare un percorso e soprattutto delle procedure comuni che comportino non solo una riduzione del carico normativo, ma anche e soprattutto tempi certi e regole chiare ed uguali in tutte le pubbliche amministrazioni della Lombardia.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari:

Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 novembre 2018 - n. XI/211
Ordine del giorno concernente il numero minimo di sessioni d'esame annuali per l'abilitazione all'esercizio venatorio

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 33 concernente «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018»;

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Consiglieri presenti | n. | 72 |
| Consiglieri votanti | n. | 71 |
| Non partecipano alla votazione | n. | 1 |
| Voti favorevoli | n. | 41 |
| Voti contrari | n. | 29 |
| Astenuti | n. | 1 |

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 145 concernente il numero minimo di sessioni d'esame annuali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, all'articolo 44, «Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio», stabilisce al:

- comma 1, che: «Ai fini di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, della legge n. 157/92, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio nominano commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici»;
- comma 2, che: «La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, omissis ...»;
- comma 7, che: «La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio organizzano, anche avvalendosi della commissione di cui al comma 11, corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e provvedono all'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute»;

rilevato che

- con deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2017 - n. X/6134 (Determinazioni in ordine alle commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona alpi - Art. 44 della l.r. n. 26/93), la Giunta regionale ha deliberato «che presso ogni Ufficio territoriale regionale interessato sia costituita una commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi»;
- con deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2017 - n. X/6555 (Disposizioni relative al conseguimento dell'abilitazio-

ne all'esercizio venatorio e al colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona alpi di cui agli artt. 44 e 27 della l.r. n. 26/93), la Giunta regionale ha deliberato «di approvare la disciplina relativa al funzionamento delle commissioni e alle modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e del colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi, di cui all'allegato A» nel quale si dispone che «Ogni anno devono essere previste almeno due sessioni d'esame (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) e comunque ogni qualvolta si raggiunga il numero minimo di dieci candidati a sostenere l'esame»;

- con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018 - n. XI/497 (Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale del 23 gennaio 2017, X/6134 «Determinazioni in ordine alle commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi - articolo 44 della l.r. n. 26/93» e X/6555 del 4 maggio 2017 «Disposizioni relative al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e al colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi di cui agli articoli 44 e 27 della l.r. n. 26/93»), la Giunta regionale ha deliberato «A ogni seduta d'esame sono ammessi di norma non più di venti candidati. Il candidato che, convocato, non si sia presentato all'esame per giustificato motivo, viene ammesso a sostenere l'esame di abilitazione nella seduta immediatamente successiva»;

constatato che

- la l.r. 26/1993, all'articolo 44, prevede in capo alla Regione e alla provincia di Sondrio il compito di organizzare dei corsi di formazione per gli aspiranti cacciatori anche in collaborazione con le associazioni venatorie, ma non prevedono una tempistica di raccordo tra la conclusione del corso e l'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- le deliberazioni della Giunta regionale citate dispongono, tra l'altro, che presso ogni Ufficio territoriale regionale (UTR) interessato sia costituita una commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, con il solo obbligo di tenere almeno due sessioni d'esame (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) e comunque ogni qualvolta si raggiunga il numero minimo di dieci candidati a sostenere l'esame e di norma, un numero massimo di venti candidati per esame, ma che considerate le tempistiche per i rilasci della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza (almeno 90 giorni), non si ritiene sufficiente di tenere minimo solo due sezioni d'esame all'anno presso ciascun UTR;

invita la Giunta regionale

a modificare le deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate affinché presso ogni UTR vengano tenute annualmente non meno di quattro sessioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio con cadenza almeno trimestrale.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari:

Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 novembre 2018 - n. XI/212
Ordine del giorno concernente le limitazioni e divieti ai diesel euro 3

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 33 concernente «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018»;

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Consiglieri presenti | n. | 72 |
| Consiglieri votanti | n. | 71 |
| Non partecipano alla votazione | n. | 1 |
| Voti favorevoli | n. | 41 |
| Voti contrari | n. | 30 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 147 concernente le limitazioni e divieti ai diesel Euro 3, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

in data 9 giugno 2017 è stato sottoscritto, dal Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, l' Accordo di bacino padano, approvato con delibera di Giunta regionale n. 6675 del 7 giugno 2017, per l' attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell' aria;

considerato che

a seguito dell' aggiornamento del PRIA 2018 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 449 del 2 agosto 2018 le limitazioni interessano anche gli autoveicoli Euro 3 diesel con le seguenti limitazioni: dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dall' 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dall' 1 ottobre 2018;

rilevato che

esistono categorie di persone in condizioni di particolare fragilità sociale ed economica o anagrafica per le quali appare necessario contemperare gli impatti socio economici derivanti dall' applicazione delle misure di limitazione prevista dall' articolo 13 della l.r. 24/2006;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a definire per il futuro possibili ulteriori deroghe al blocco della circolazione, ponendo particolare attenzione ai veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto i 65 anni di età ovvero veicoli appartenenti a soggetti con ISEE inferiore ai 20.000 euro.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari:

Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell' assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 novembre 2018 - n. XI/214

Ordine del giorno concernente la formazione del personale educativo

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti i progetti di legge abbinati nn. 27 e 13 concernenti «Iniziativa a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi»;

a norma dell' art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Consiglieri presenti | n. | 72 |
| Consiglieri votanti | n. | 71 |
| Non partecipano alla votazione | n. | 1 |
| Voti favorevoli | n. | 71 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l' ordine del giorno n. 143 concernente concernente la formazione del personale educativo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

- il ruolo di educatore, figura essenziale nel processo formativo del bambino durante la prima infanzia, richiede competenza pedagogica elevata e sicurezza professionale tali da consentire la gestione di bambini così piccoli con grande equilibrio. Competenze, aggiornamento e supporto costante da parte di organismi tecnici sono pertanto elementi imprescindibili della professione, insieme alla relazione di fiducia e al clima positivo da instaurare con i genitori;
- qualità ed eccellenza educativa devono essere il cardine della progettazione e della realizzazione di interventi educativi nei nidi; presupposto che richiede personale equilibrato e adeguatamente selezionato, formato e sostenuto;

preso atto che

- il progetto di legge in oggetto individua le linee di intervento volte a concorrere alla tutela dei minori che frequentano nidi e micro nidi, al fine di individuare precocemente segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico;
- in quest' officina di prevenzione la proposta implementa le azioni informative e formative rivolte agli operatori del set-

to e alle famiglie, così da sviluppare le capacità di ascolto e di rilevazione dei segnali di disagio manifestati dai minori;

preso atto, altresì, che

una seconda linea di azione è costituita dall' erogazione di contributi per favorire, su base volontaria, l' installazione di sistemi di videosorveglianza all' interno dei nidi e micro nidi, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

considerato che

- nei servizi rivolti alla prima infanzia risulta determinante investire su un' adeguata formazione e selezione degli educatori, la cui professionalità è indicatore della qualità del servizio erogato;
- il controllo educativo rientra in una strategia più ampia di accertamento della qualità, che non può essere costruita solo sul controllo attraverso strumenti tecnologici;

rilevato che

la norma finanziaria del progetto di legge prevede:

- una dotazione di euro 300.000,00, per il biennio 2018-2019, per sostenere gli interventi formativi e informativi rivolti agli operatori del settore e alle famiglie;
- uno stanziamento di euro 600.000,00 per l' installazione delle telecamere per gli anni 2019-2020, così da sostenere gli interventi in circa 700 strutture;

invita la Giunta regionale

nell' ambito del progetto di legge n. 27 (Iniziativa a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi) a prevedere adeguati stanziamenti volti a promuovere:

- l' accurata formazione del personale educativo, al fine di offrire interventi educativi di qualità e eccellenza e in grado di promuovere la relazione di fiducia fra educatori e genitori;
- un supporto costante in grado di prevenire lo stress lavorativo a cui può incorrere l' educatore.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari:

Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell' assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/952

Adesione all'accordo di programma per la riqualificazione dell'impianto sportivo di via Caduti Medesi, di proprietà del comune di Meda (MB), sede del centro tecnico federale della federazione italiana ginnastica

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;
- il «Programma Regionale di Sviluppo» della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;
- la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la d.c.r. XI/188 del 13 novembre 2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 (art. 3, comma 1);
- il regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), ed in particolare i punti 2 (Nozione di impresa e di attività economica) e 6.3 (Incidenza sugli scambi);

Vista la nota del Comune di Meda (MB) prot. 0023452 del 31 ottobre 2018 con la quale il Sindaco chiede a Regione Lombardia di aderire, ai sensi della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, ad un Accordo di programma per la riqualificazione del Centro Sportivo di Via Caduti Medesi proprietà comunale sede del Centro tecnico federale della Federazione Italiana Ginnastica;

Vista la d.g.c. n. 251 del 23 novembre 2018 del Comune di Meda «Bilancio di previsione finanziario 2018-2020: variazione di competenza in via d'urgenza con parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione (provvedimento n. 5) ed aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020», con il quale sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 le variazioni necessarie per garantire lo stanziamento da parte del Comune, pari a 120.000 €, a copertura dell'intervento oggetto della presente Deliberazione: lavori presso la palestra comunale FIG Federazione Italiana Ginnastica di interesse regionale di via Caduti Medesi tramite finanziamento di Regione Lombardia, di competenza dell'esercizio 2018;

Vista la d.g.c. n. 252 del 23 novembre 2018 del Comune di Meda «Approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica relativo agli interventi di riqualificazione dell'impianto termico Palestra via Caduti Medesi. Autorizzazione al sindaco per la promozione di un accordo di programma», con la quale:

- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di riqualificazione della palestra di via Caduti Medesi (riqualificazione dell'impianto termico, dell'impianto elettrico, di illuminazione), redatto dallo studio di ingegneria Stefano Orsi di Meda, per un importo complessivo di Euro 240.000,00 (IVA compresa);
- è stato disposto di promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e art. 6 della l.r. n. 2/2003 finalizzato alla riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale denominato Palestra via Caduti Medesi, sede del Centro Tecnico Federale della Federazione Italiana Ginnastica, al fine di attuare il programma di interventi mediante l'azione integrata dei soggetti coinvolti che assicuri il coordinamento delle necessarie procedure amministrative, tempistiche, finanziarie e di ogni altro con-

nesso adempimento, ai sensi della normativa sopra richiamata;

- si richiede a Regione Lombardia un contributo a fondo perduto fino al massimo del 50% del costo complessivo dell'intervento;

Preso atto che, dagli atti del Comune di Meda sopra menzionati, si rileva che:

- l'edificio oggetto di intervento di proprietà comunale, è sede del centro tecnico federale della Federazione Ginnastica Italiana, ed è utilizzato per la preparazione ed allenamento degli atleti della federazione che partecipano agli eventi sportivi di caratura internazionale (campionati mondiali, olimpiadi, campionati europei, tornei internazionali) e che nel recente passato ha consentito il raggiungimento di significativi risultati in campo internazionale di assoluto valore (primo tra tutti, ma non unico, il conseguimento della medaglia d'oro alle olimpiadi di Atene del 2004 nella specialità della sbarra).
- Tale edificio rappresenta una struttura significativa della tradizione sportiva nella disciplina della ginnastica, che tanto ha contribuito a tenere alto il prestigio sportivo in campo internazionale della Lombardia, e che anche per tali ragioni l'intervento è sicuramente classificabile di interesse regionale;
- gli interventi di riqualificazione proposti non comportano né consumo di suolo, né variazione dello strumento urbanistico;

Valutato che gli interventi di «riqualificazione del Centro Sportivo di Via Caduti Medesi di proprietà del Comune di Meda (MB) consentirebbero di ridurre i fabbisogni energetici dell'edificio, ottenere un migliore comfort termico, eliminare le sospensioni aeree, nonché adeguare gli impianti del Centro sportivo alle attuali normative in materia di sicurezza, cioè di rendere più adeguato il centro sportivo esistente a garantire le migliori condizioni per favorire un ulteriore sviluppo delle eccellenze sportive già presenti all'interno del centro sportivo stesso;

Dato atto che:

- tra gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, nella Missione 6 «Politiche Giovanili, Sport e tempo libero» risulta, tra l'altro, il potenziamento delle infrastrutture sportive della Lombardia, con priorità agli interventi nell'ambito degli impianti sportivi per gli sport olimpici e per la realizzazione di centri sportivi di eccellenza, anche per la preparazione atletica di alto livello;
- tra i risultati attesi definite nelle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014 n. 26, risulta, tra l'altro, il potenziamento dei grandi impianti sportivi per la preparazione olimpionica e paralimpica, la realizzazione / riqualificazione di centri sportivi di eccellenza per la preparazione atletico e sportiva di alto livello, di centri federali e di impianti inseriti in complessi scolastici e universitari, anche attraverso strumenti di programmazione negoziata;

Dato atto che al considerando 74 del regolamento 651/2014 è previsto che «nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali»;

Dato atto altresì che la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di stato (2016/C 262/01), al punto 197 lettera a) chiarisce che il sostegno pubblico destinato a strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri non incidono sugli scambi tra gli Stati membri;

Ritenuto che il cofinanziamento oggetto dell'accordo programma proposto dal Comune di Meda è rivolto alla riqualificazione dell'impianto sportivo di via Caduti Medesi, per il quale sussistono le caratteristiche di seguito specificate:

- il centro sportivo di proprietà del Comune di Meda è destinato esclusivamente a finalità di interesse generale e di promozione dello sport, per il quale non viene svolta, direttamente o indirettamente, attività economica o per i quali l'attività economica sarà sicuramente residuale;
- il centro sportivo riveste interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investi-

mento e, pur essendo sede del centro tecnico federale, è utilizzato per la preparazione ed allenamento degli atleti della Federazione Ginnastica Italiana;

- la struttura sportiva non sarà omologata per eventi sportivi internazionali;

Ritenuto pertanto che, ai sensi della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, l'intervento non comporta aiuto di Stato;

Ritenuto opportuno per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di programma per la riqualificazione dell'impianto sportivo di via Caduti Medesi, di proprietà del comune di Meda, finalizzato a ridurre i fabbisogni energetici dell'edificio, ottenere un migliore comfort termico, eliminare la sospensione in aria della polvere, adeguare gli impianti alle attuali normative in materia di sicurezza, per rendere più adeguato il centro sportivo e garantire le migliori condizioni per favorire un ulteriore sviluppo delle eccellenze sportive già presenti all'interno del centro sportivo stesso;
- cofinanziare gli interventi di riqualificazione del centro sportivo, con un importo di € 120.000,00 a favore del Comune di Meda a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2018;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamati:

- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
- Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, art. 1-quater;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- La l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1) di aderire all'Accordo di programma per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'impianto sportivo di Via Caduti Medesi, di proprietà del Comune di Meda, sede del centro tecnico federale della Federazione Ginnastica Italiana;

2) di cofinanziare gli interventi di riqualificazione e la messa in sicurezza dell'impianto sportivo di proprietà del comune di Meda per un importo di € 120.000 a favore del Comune di Meda a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2018;

3) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione al Consiglio Regionale;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

5) di provvedere con successivo atto alla delega allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi al suddetto Accordo di programma all'Assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi;

6) di dare mandato alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Sport e Giovani per gli adempimenti di pubblicazione dei dati, inerenti alla presente deliberazione ed ai conseguenti provvedimenti, nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/959
Dote Unica Lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale -
Fondo sociale europeo 2014-2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il decreto legislativo 14 settembre 2018 n. 148 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il d.p.r. 5 febbraio 2018 n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020»;

Visti:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n.12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE)2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la Comunicazione UE 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare i punti 2.1 e 6.2;

Visti altresì:

- la d.g.r. n. X/3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale;
- la d.g.r. n. X/4150 del 08 ottobre 2015 «Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/4526 del 10 dicembre 2015 e le successive modifiche ed integrazioni apportate dalla D.g.r. n. X/5053 del 18 aprile 2016 e d.g.r. n. XI/677 del 24 ottobre 2018» con

le quali sono state definite le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione della Dote Unica;

- il d.d.u.o n. 11834 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii che ha approvato in attuazione delle d.g.r. soprarichiamate, l'Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 - 2020;
- la d.g.r. n. X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- il d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013, «Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)»;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità operative per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Nuove Aree Interne», con la quale viene approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia con ciascun comune capofila delle nuove aree interne di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
- la d.g.r. n. XI/843 del 19 novembre 2018 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità», a valere sul Fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2019-2020»;

Considerato che:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018) sostiene e promuove l'occupazione dei giovani, degli adulti over 30, delle donne e delle persone in situazioni di disabilità e vulnerabilità mediante le politiche del sistema dotale con l'adozione di misure finalizzate a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e la riqualificazione professionale, in raccordo a eventuali politiche nazionali e iniziative comunitarie, volte ad innalzare il tasso di occupazione;
- il Programma Operativo Regionale Ob. «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - FSE 2014-2020 ha previsto azioni aventi come focus la centralità della persona e la promozione di misure di politica attiva del lavoro per lo sviluppo ed il sostegno dell'occupazione e delle imprese. Le priorità individuate dal Programma sono volte a promuovere il rilancio delle dinamiche occupazionali per contrastare gli effetti negativi della crisi, soprattutto con riferimento alle categorie più vulnerabili quali i giovani, le donne, i disoccupati di lunga durata ed i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali;

Considerato che l'attuale modello di «Dote Unica Lavoro» attuato a seguito della d.g.r. n. 4526/2015 e ss.mm.ii, improntato a criteri di flessibilità in relazione alle rapide e continue trasformazioni del contesto socioeconomico e del mercato del lavoro, consente di accompagnare le persone lungo tutto l'arco della vita attiva in percorsi di riqualificazione e inserimento lavorativo progettati in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze del singolo individuo;

Atteso che nella prima fase di attuazione della misura (2013-2015) sono stati presi in carico 82.217 destinatari, con un investimento a valere sul FSE di 62 milioni di euro, e sono state avviate al lavoro 57.275 persone, pari all'81% dei 70.767 disoccupati che hanno scelto percorsi di inserimento lavorativo;

Preso atto che i risultati sono ulteriormente migliorati nella seconda fase di attuazione (2016-2018), che sta volgendo al termine e che ha impegnato 180,7 milioni di euro a valere sul FSE: i destinatari ad oggi presi in carico sono 169.313 mila e sono stati avviati al lavoro 124.646 destinatari, pari al 95% delle 126.328 persone che hanno attivato percorsi di inserimento lavorativo;

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura conferma lo strumento di Dote Unica Lavoro quale consolidata misura al centro delle politiche attive regionali ideata per garantire alle persone in cerca di occupazione un percorso di orientamento formazione e inserimento lavorativo, erogato dalla rete degli operatori accreditati regionali;

Preso atto dei risultati positivi in termini di ricollocazione espressi dalla Dote Unica e del quadro normativo nazionale in materia di mercato del lavoro che hanno evidenziato la necessità, da un lato di introdurre elementi di sviluppo tesi a potenziare l'efficacia e ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse, dall'altro di rendere complementare la misura con altri strumenti di politica

attiva nazionali e regionale. In particolare si evidenziano quali ambiti significativi di intervento:

- la revisione del target di destinatari, del sistema di profilazione degli stessi e delle fasce;
- la semplificazione delle procedure e delle regole di attuazione della misura;
- l'introduzione di nuovi criteri per il finanziamento della misura e meccanismi di semplificazione del budget operatore che consente agli operatori una programmazione efficiente delle loro attività;
- la necessità di assicurare un maggiore supporto ai beneficiari che si trovano in condizioni di particolare svantaggio per l'inserimento lavorativo;
- la revisione dei panieri di servizi, secondo il principio per cui gli individui con minori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro necessitano di un accompagnamento che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego e che gli individui con maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro richiedano un supporto più intensivo nella ricerca di un'occupazione;
- la qualificazione dei risultati occupazionali attesi;

Tenuto conto che nel processo di revisione sono confermati i seguenti principi cardine di Dote Unica Lavoro:

- centralità della persona e libertà di scelta;
- intensità di aiuto differenziata in considerazione dei fattori che rendono difficile l'inserimento lavorativo e sociale;
- semplificazione amministrativa, con l'adozione di unità di costo standard per il rimborso dei servizi al lavoro e di formazione, sia «a processo» (ossia sulla base della avvenuta realizzazione delle attività) sia «a risultato» (ossia a condizione del raggiungimento dell'inserimento lavorativo della persona);
- orientamento al conseguimento del risultato occupazionale;
- valutazione delle performance degli operatori e assegnazione di soglie massime per operatore in base ad indicatori di risultato;

Visto l'attuale quadro normativo nazionale in corso di definizione in materia di riforma del mercato del lavoro e politiche attive che ha introdotto misure di politica attiva specifiche per secondo un modello di servizi analogo alla dote unica lavoro finanziate mediante risorse nazionali, con specifico riferimento a Garanzia Giovani (GG) per i giovani fino ai 29 anni e all'Assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'art. 23 del d.lgs. 150/2015 per i percettori di ammortizzatore; a tali misure già attive potrà aggiungersi «Reddito di cittadinanza»;

Considerato che tale contesto normativo richiede necessariamente un processo di progressiva convergenza tra il modello regionale dei servizi al lavoro e gli strumenti in corso di definizione a livello nazionale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016 che approva i costi standard dei servizi di politica attiva del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani (PON IOG), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14, par. 1, del reg. (UE) n. 1304/2013;

Considerata l'opportunità di aderire al suddetto atto delegato per applicare i costi standard anche nell'ambito dei Programmi Operativi 2014-2020 finanziati dal Fondo Sociale Europeo, per favorire la semplificazione dei processi di gestione, controllo e certificazione della spesa;

Vista la comunicazione del 5 dicembre 2018 con cui Regione Lombardia ha trasmesso all'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) la richiesta di adesione, ai fini dell'avvio della procedura di approvazione da parte della Commissione Europea, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14, par. 1, del reg. (UE) n. 1304/2013;

Ritenuto che, nelle more dell'approvazione del Regolamento delegato, Regione Lombardia applicherà i costi standard previsti dallo stesso ai sensi dell'art. 67 del reg. (UE) n. 1303/2013, come previsto dalla «Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, par. 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013»;

Ritenuto di dare attuazione al modello di intervento Dote Unica Lavoro, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 «Linee guida per l'attuazione della terza fase di dote unica lavoro», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di prevedere che, al verificarsi di condizioni che dovessero limitare in modo strutturale l'accesso all'AdR e a GG, al fine di assicurare l'universalità delle politiche attive, con provvedimento della struttura competente e compatibilmente con la disponibilità finanziaria, l'accesso alla DUL potrà essere esteso anche ai target destinatari delle citate misure nazionali;

Considerato che nella precedente edizione della Dote Unica Lavoro 12.906 destinatari disoccupati di lunga durata e in condizioni di svantaggio economico hanno avuto accesso a percorsi intensivi di inserimento lavorativo uniti all'erogazione di un'indennità di partecipazione (PIL) ad esito dei quali 5.702 destinatari sono stati avviati al lavoro;

Ritenuto altresì di stabilire che anche la Dote Unica Lavoro nella terza fase potrà prevedere, per i destinatari che si trovano in condizioni di oggettivo svantaggio economico e lavorativo, forme di indennità di partecipazione correlate ai percorsi di politica attiva, in continuità con il «progetto di inserimento lavorativo (PIL) attuato nella seconda fase. A tal fine, si terrà conto dei tempi di avvio del reddito di cittadinanza a livello nazionale e l'obiettivo di attivare in via sussidiaria l'intervento regionale;

Atteso che l'occupazione femminile costituisce un obiettivo del POR FSE 2014-2020, in considerazione del quale è stato peraltro previsto uno stanziamento di risorse dell'Asse I e un indicatore di risultato;

Vista la nota di POLIS, con cui è stato trasmesso il documento metodologico «Il sistema di profilazione DUL Fase III», per la determinazione di tali fasce, che individua le variabili chiave per la profilazione fra cui è prevista la variabile del «genere»;

Considerato che il sistema di profilazione di Dote Unica Lavoro potrà essere sottoposto a revisione, sia per migliorare l'efficacia della misura rispetto ai fattori dimensionali della popolazione che avrà accesso alle singole fasce, sia in relazione all'evolversi del quadro normativo nazionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

Ritenuto quindi di:

- adottare un sistema di profilazione che regoli l'accesso alle fasce di intensità di aiuto basato su parametri oggettivi e verificabili che determinano la maggiore o minore probabilità della persona a ricollocarsi e che contemperino un effettivo criterio di vantaggio per il genere femminile;
- di approvare il documento metodologico «Il sistema di profilazione DUL Fase III», di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la nota di Polis Lombardia, con cui è stato trasmesso il documento metodologico «Soglie per operatore DUL Fase III», per la definizione delle soglie massime di spesa per singolo operatore;

Ritenuto quindi di approvare il documento metodologico «Soglie per operatore DUL Fase III», di cui all'Allegato 3 che descrive le modalità di definizione e aggiornamento delle soglie entro le quali gli operatori possono prendere in carico i partecipanti, prevedendo:

- la possibilità per tutti gli operatori accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di partecipare all'iniziativa e di raggiungere gli obiettivi di risultato, mediante un'assegnazione iniziale di risorse e fasi di adeguamento graduale delle soglie in funzione dei risultati conseguiti;
- un monitoraggio periodico di verifica dell'efficacia complessiva della misura a cui potranno seguire adeguamenti dei criteri per la determinazione delle soglie;

Ritenuto di stabilire che le citate linee guida di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento prevedono le casistiche e le condizioni per cui i provvedimenti attuativi, al fine di adattare il dispositivo alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell'andamento del mercato del lavoro e del sistema dei servizi, nonché all'impatto dei nuovi sistemi di budget e di profilazione, potranno introdurre adeguamenti alle condizioni di accesso, alla determinazione delle soglie ed al riconoscimento dei servizi, fermo restando il rispetto dei principi di attuazione definiti dal presente provvedimento;

Vista altresì la d.g.r. n. 677/2018 con la quale è stato previsto, fra gli indicatori di performance che determineranno le soglie di operatività degli enti accreditati nella fase di avvio della Dote Unica Lavoro 2019-2020, un criterio premiante per i risultati che saranno conseguiti nelle fasce 3 e 3 Plus attraverso l'ultimo rifianziamento di € 10.000.000;

Ritenuto che, per la definizione delle soglie massime operatore nella fase di avvio della misura:

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

- si terrà conto dei dati relativi agli esiti della verifica bimestrale al 28 ottobre 2018 riferiti alla seconda fase della Dote Unica lavoro e dei criteri di valutazione delle performance di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento;
- i risultati conseguiti dagli operatori nell'ultima fase di Dote Unica lavoro fase II, in attuazione delle previsioni introdotte con dgr n. 677/2018, saranno oggetto di una distribuzione in chiave premiante di Euro 5 Milioni, nell'ambito della dotazione complessiva;

Preso atto del quadro di complessivo avanzamento dell'Asse I del POR FSE 2014- 2020 e della Dote Unica lavoro dal quale emerge che rispetto allo stanziamento sulle azioni da cui attinge il finanziamento dell'attuale Avviso Dote Unica Lavoro per i servizi d'accesso all'occupazione sono disponibili risorse per un importo di € 100.000.000;

Atteso che, per assicurare una continuità di preso in carico da parte degli operatori, è necessario un sistema di monitoraggio e di finanziamento della misura che consenta una programmazione delle attività nell'ambito di soglie di budget pre-definite;

Richiamato il decreto del Dirigente del Mercato del lavoro n. 7512 del 24 maggio 2018 che, in attuazione della d.g.r. n. 7586/2017, provvedeva a riservare l'importo di € 1.000.000 sulla dotazione di Dote Unica Lavoro seconda fase, per le azioni attuative delle strategie «Nuove Aree Interne»;

Vista la d.g.r. n. 843/2018 citata in premessa che autorizza uno stanziamento fino ad un massimo di € 2.000.000 a valere sulle entrate che verranno accertate nel corso 2019 sul Fondo regionale disabili di cui alla l.r. 4 agosto 2003 n. 13 e ss.mm.ii, con esclusiva destinazione per gli utenti con disabilità che intendono avvalersi di tale misura regionale Dote Unica lavoro;

Ritenuto pertanto che, per la realizzazione della terza fase di attuazione della misura Dote Unica Lavoro, è prevista la disponibilità di risorse complessive pari Euro 102.000.000 come di seguito specificato:

- € 100.000,00, a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020 (azioni 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6) Missione 15 - programma 03 - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810, rispettivamente per Euro 45.000,00 per singola annualità del bilancio pluriennale 2019-2020, la restante quota pari ad Euro 10.000.000,00 sull'annualità 2021 a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021; in coerenza con il sistema di profilazione, una quota di tali risorse, pari ad Euro 17,5 milioni, è finanziata mediante l'azione del POR FSE destinata alle donne;
- € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla l.r. 4 agosto 2003 n. 13 e ss.mm.ii, Missione 15 - programma 01 - cap. 8426 - 8427 - 8447, rispettivamente per Euro 750.000,00 per singola annualità del bilancio pluriennale 2019-2020, la restante quota pari ad Euro 500.000,00 sull'annualità 2021 a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021;

Ritenuto inoltre di prevedere l'incremento della dotazione finanziaria attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla l. 53/00 delle risorse già stanziare per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura;

Ritenuto altresì di prevedere che, nell'ambito della dotazione finanziaria sull'Asse I del POR FSE 2014-2020, saranno disponibili le risorse che concorrono al raggiungimento della quota riservata al completamento delle azioni «Nuove Aree Interne» come previsto dal Decreto del Dirigente del Mercato del lavoro n. 7512 del 24 maggio 2018;

Ritenuto inoltre di confermare il sistema di «overbooking controllato» introdotto con la precedente programmazione di Dote Unica Lavoro con d.g.r. n. 4526/2015 e descritto nell'Allegato 3 del presente provvedimento quale modalità di rifinanziamento della misura basata sul costante riscontro dell'utilizzo delle risorse; tale sistema potrà garantire il riutilizzo dei residui di stanziamento generati fino a conclusione del ciclo di programmazione della terza fase di Dote Unica Lavoro il cui termine previsto è maggio 2021;

Preso atto che:

- l'iniziativa si attua attraverso gli operatori accreditati che erogano servizi di formazione e lavoro nell'ambito di un regime concessorio/autorizzatorio come meglio specificato nell'Allegato 1 finalizzato all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro rivolti a persone fisiche e, pertanto, svolgono una mission pubblica in nome e per conto di Regione Lombardia;

- la formazione finanziata dall'iniziativa Dote Unica Lavoro è una formazione permanente e di specializzazione che risponde ad esigenze di persone fisiche e non ad esigenze aziendali ed è erogata a costi standard;
- con la misura regionale Dote Unica Lavoro non si intendono finanziare, nemmeno potenzialmente, attività economiche;

Visto l'Avviso comune sottoscritto dalle parti sociali in data 3 dicembre 2018 ad oggetto «Indirizzi fondanti per la Dote Unica lavoro fase III»;

Preso atto della conclusione della procedura scritta del Coordinamento UE in data 5 Dicembre 2018 e del parere espresso dal Comitato di valutazione aiuti di Stato nella seduta del 4 dicembre 2018;

Sentito il Comitato disabili art. 8 l.r. n.13/2003 in data 13 novembre 2018;

Atteso che l'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 è individuata nella figura del Direttore Generale che vista il presente atto;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto già citato in premessa, le modalità di attuazione della Dote Unica Lavoro 2014-2020 terza fase, di cui all'Allegato 1 «Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di applicare, nelle more della finalizzazione dell'adesione del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia al regolamento delegato (UE) n. 2017/90, i costi standard previsti dallo stesso ai sensi dell'art. 67 del reg. (UE) n. 1303/2013, come previsto dalla «Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfetari adottati in conformità dell'articolo 14, par. 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013»;

3. di prevedere che, al verificarsi di condizioni che dovessero limitare in modo strutturale l'accesso all'Assegno di Ricollocazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 150/2015 e al programma di Garanzia Giovani, al fine di assicurare l'universalità delle politiche attive, con provvedimento della struttura competente e compatibilmente con la disponibilità finanziaria, l'accesso alla DUL potrà essere esteso anche ai target destinatari delle citate misure nazionali;

4. di stabilire che anche la Dote Unica Lavoro nella terza fase potrà prevedere, per i destinatari che si trovano in condizioni di oggettivo svantaggio economico e lavorativo, forme di indennità di partecipazione correlate ai percorsi di politica attiva, in continuità con il «progetto di inserimento lavorativo (PIL)» attuato nella seconda fase. A tal fine, si terrà conto dei tempi di avvio del reddito di cittadinanza a livello nazionale con l'obiettivo di attivare in via sussidiaria l'intervento regionale;

5. di approvare il documento metodologico «Il sistema di profilazione DUL Fase III» di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di approvare il documento metodologico «Soglie per operatore DUL Fase III», di cui all'Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che descrive le modalità di definizione e aggiornamento delle soglie entro le quali gli operatori possono prendere in carico i partecipanti, prevedendo:

- la possibilità per tutti gli operatori accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di partecipare all'iniziativa e di raggiungere gli obiettivi di risultato, mediante un'assegnazione iniziale di risorse e fasi di adeguamento graduale delle soglie in funzione dei risultati conseguiti;
- un monitoraggio periodico di verifica dell'efficacia complessiva della misura a cui potranno seguire adeguamenti dei criteri per la determinazione delle soglie;

7. di stabilire che, per la definizione delle soglie massime operatore, nella fase di avvio della misura, si terrà conto dei dati relativi agli esiti della verifica bimestrale al 28 ottobre 2018 riferiti alla seconda fase della Dote Unica lavoro e dei criteri di valutazione delle performance di cui all'allegato 2 del presente provvedimento;

8. di prevedere che i risultati conseguito dagli operatori nell'ultima fase di Dote Unica lavoro, in attuazione delle previsioni introdotte con d.g.r. n. 677/2018, saranno oggetto di una distribuzione in chiave premiante di Euro 5 Milioni, nell'ambito della dotazione complessiva;

9. di prevedere che per la realizzazione della terza fase di attuazione della misura Dote Unica Lavoro è prevista la disponibilità di risorse complessive pari Euro 102.000.000 come di seguito specificato:

- € 100.000,00, a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020 (azioni 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6) Missione 15 - programma 03 - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810, rispettivamente per Euro 45.000.000 per singola annualità del bilancio pluriennale 2019-2020, la restante quota pari ad Euro 10.000.000,00 sull'annualità 2021 a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021. In coerenza con il sistema di profilazione, una quota di tali risorse, pari ad 17,5 Milioni, è finanziata mediante l'azione del POR destinata alle donne;
- € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla l.r. del 4 agosto 2003 n. 13 e ss.mm.ii, Missione 15 - programma 01 - cap. 8426 - 8427 - 8447, rispettivamente per Euro 750.000,00 per singola annualità del bilancio pluriennale 2019-2020, la restante quota pari ad Euro 500.000,00 sull'annualità 2021 a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021;

10. di prevedere l'incremento della dotazione finanziaria attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla l. 53/00 delle risorse già stanziate per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura;

11. di prevedere che, nell'ambito della suddetta dotazione finanziaria, saranno disponibili le risorse che concorrono al raggiungimento della quota riservata al completamento delle azioni «Nuove Aree Interne» a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020 come previsto dal Decreto del Dirigente del Mercato del lavoro n. 7512 del 24 maggio 2018;

12. di confermare il sistema di «overbooking controllato» introdotto con la precedente programmazione di Dote Unica Lavoro con d.g.r. n. 4526/2015 e descritto nell'Allegato 3 del presente provvedimento quale modalità di rifinanziamento della misura basato sul costante riscontro dell'utilizzo delle risorse;

13. di demandare alla Direzione Generale competente l'approvazione dell'Avviso, contenente le disposizioni operative e di dettaglio per l'accesso e l'attuazione della Dote Unica Lavoro, e di ogni altro provvedimento attuativo previsto;

14. di stabilire che le citate linee guida di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento prevedono le casistiche e le condizioni per cui i provvedimenti attuativi, al fine di adattare il dispositivo alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell'andamento del mercato del lavoro e del sistema dei servizi, nonché all'impatto dei nuovi sistemi di budget e di profilazione, potranno introdurre adeguamenti alle condizioni di accesso, alla determinazione delle soglie ed al riconoscimento dei servizi, fermo restando il rispetto dei principi di attuazione definiti dal presente provvedimento;

15. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, - sezione bandi e sul Portale dedicato alla Programmazione Europea;

16. di demandare alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Allegato 1

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA TERZA FASE DI DOTE UNICA LAVORO

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO**

ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE

Indice

- 1. EVOLUZIONE DI DOTE UNICA LAVORO**
- 2. OBIETTIVI DELLA TERZA FASE DI DOTE UNICA LAVORO**
- 3. DESTINATARI**
- 4. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 5. ACCESSO ALLA DOTE**
 - 5.1. Profilazione e fasce di intensità di aiuto
 - 5.2. Panieri dei servizi
 - 5.2.1. Accesso al servizio
 - 5.2.2. Orientamento e formazione
 - 5.2.3. Percorsi a risultato
 - 5.3. Durata della dote
- 6. SOGLIE PER OPERATORE**
- 7. MODELLO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE**
- 8. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 9. ALLEGATI**
 - 9.1. Scheda di sintesi

1. Evoluzione di Dote Unica Lavoro

Dote Unica Lavoro (DUL) nasce nel 2013 come primo strumento unitario per l'attuazione delle politiche del lavoro in Regione Lombardia.

DUL si presenta come un modello universale, aperto a tutte le persone in età attiva al fine di accompagnarle, in modo personalizzato e proporzionato alle proprie esigenze e difficoltà, nella ricerca di un lavoro o nell'accrescimento delle proprie competenze.

Nella prima fase di attuazione della misura (2013-2015) sono stati presi in carico 82.217 destinatari, con un investimento a valere sul FSE di 62 milioni di euro, e sono state avviate al lavoro 57.275 persone, pari all'81% dei 70.767 disoccupati che hanno scelto percorsi di inserimento lavorativo.

I risultati sono ulteriormente migliorati nella seconda fase di attuazione (2016-2018), che sta volgendo al termine e che ha impegnato 180,7 milioni di euro a valere sul FSE: i destinatari ad oggi presi in carico sono 169.313 mila e sono stati avviati al lavoro 124.646 destinatari, pari al 95% delle 126.328 persone che hanno attivato percorsi di inserimento lavorativo.

Grazie ai risultati ottenuti e agli elementi innovativi che la caratterizzano, Dote Unica Lavoro è stata indicata tra le buone pratiche di Istruzione e Formazione nell'ambito dell'iniziativa RegioStars Awards 2017, promossa dalla Commissione Europea, ed è diventata un modello di riferimento per le politiche nazionali, ispirando l'architettura del Piano di Garanzia Giovani e i meccanismi di funzionamento dell'Assegno di Ricollocazione introdotto dal Jobs Act.

Il contesto attuale presenta diversi elementi di novità rispetto a quello di attivazione delle prime due fasi di DUL che richiedono di essere tenuti in considerazione per la conferma dello strumento e il lancio della sua terza fase.

In primo luogo, le evoluzioni normative degli ultimi anni determinano un nuovo contesto di policy, caratterizzato dall'entrata a regime di nuovi strumenti di politica attiva del lavoro a carattere nazionale, quali l'Assegno di Ricollocazione (AdR) rivolto ai percettori di Naspi da oltre quattro mesi e la misura Garanzia Giovani rivolta ai giovani fino ai 29 anni.

Inoltre, le politiche attive di Regione Lombardia devono tenere conto del miglioramento del contesto socio-economico lombardo, in cui si collocano diverse esigenze dei lavoratori e delle imprese: nel secondo trimestre 2018 in Regione Lombardia si registra un tasso di disoccupazione pari al 6%, in calo di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2013, e un tasso di occupazione che ha superato il livello pre-crisi, raggiungendo il 68%.

Infine, sempre sul piano normativo, si presenta l'opportunità di adesione ai costi standard approvati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016, per un'ulteriore semplificazione della gestione.

2. Obiettivi della terza fase di Dote Unica Lavoro

Per la terza fase di attuazione, Regione Lombardia intende confermare l'impianto generale del modello e i suoi principi cardine:

- centralità della persona e libertà di scelta;
- intensità di aiuto differenziata in considerazione delle diverse caratteristiche ed esigenze delle persone;
- personalizzazione dei servizi;
- adozione di unità di costo standard per il rimborso dei servizi al lavoro e di formazione;

- orientamento al conseguimento del risultato occupazionale.

Considerati l'esperienza di gestione della Dote, gli esiti degli approfondimenti sui risultati ottenuti ad oggi dalla misura e il mutato contesto normativo e socio-economico, emergono alcuni ambiti di evoluzione, tra cui:

- la revisione del target di destinatari e del sistema di profilazione degli stessi, tenendo conto delle nuove opzioni di politica attiva e dell'andamento del mercato del lavoro;
- l'adesione ai costi standard definiti a livello nazionale;
- la semplificazione delle procedure e delle regole di attuazione;
- una maggiore concentrazione della misura sui target più svantaggiati;
- la revisione dei panieri di servizi, secondo il principio per cui gli individui con minori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro necessitano di un accompagnamento che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego e che gli individui con maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro richiedono un supporto più intensivo nella ricerca di un'occupazione;
- la ricerca di risultati occupazionali più duraturi nel tempo.

3. Destinatari

Lo strumento è destinato ai seguenti soggetti:

- Disoccupati, residenti e/o domiciliati in Lombardia, con almeno 30 anni di età e, ove beneficiari di Naspi, percettori di tale forma di sostegno da meno di 4 mesi;
- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell'Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015.

I provvedimenti attuativi dirigenziali, anche sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie di cui al par. 8, stabiliscono il dettaglio delle caratteristiche dei destinatari che possono accedere alla misura, inclusa l'assimilabilità di specifiche fattispecie occupazionali con quelle sopra elencate, e forme di integrazione e complementarietà con altre politiche a livello regionale e nazionale, finalizzate ad assicurare l'universalità di accesso ai percorsi di politica attiva.

I provvedimenti attuativi definiscono, altresì, la possibilità di dare continuità alle misure attuate attraverso il dispositivo Dote Unica Lavoro – Fase 2, finalizzate alla formazione dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e di quelli iscritti a Master universitari di I e II livello, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

4. Soggetti beneficiari

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla misura Dote Unica Lavoro può rivolgersi a:

- un operatore accreditato da Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi al lavoro;
- alle Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute esclusivamente per l'erogazione di servizi formativi nell'ambito di Master Universitari di primo e secondo livello;
- operatori accreditati alla formazione per target e servizi specifici che verranno precisati dal provvedimento attuativo dirigenziale.

L'operatore che prende in carico la persona ha la possibilità di agire in partenariato con altri operatori, anche accreditati per i servizi formativi, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria, in senso lato, per la gestione di un servizio di rilievo pubblicitario e, dunque, di interesse generale.

La procedura di affidamento si svolge attraverso l'adozione di un avviso pubblico rivolto agli enti accreditati per la presentazione di progetti individuali.

Le erogazioni economiche si configurano come contributi pubblici, ai sensi dell'art. 12 della L.241/90, attribuiti per la realizzazione dei servizi alle persone da parte degli operatori, in quanto non costituiscono corrispettivi riconducibili ad un rapporto sinallagmatico, ma sono finalizzati ad erogare servizi formativi e al lavoro nei confronti di beneficiari meritevoli di attenzione sociale.

Tali contributi, pertanto, non assumono la natura di corrispettivo ma devono essere considerati alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Pertanto la natura di corrispettivo delle erogazioni a favore dei soggetti che attuano le politiche attive del lavoro e della formazione, ponendole fuori campo IVA, implica la non conformità della fattura ai sensi dell'art. 21 dpr 633/1972 (Fatturazione delle operazioni).

L'operatore accreditato non può ricevere altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati per l'erogazione degli stessi servizi previsti dalla Dote Unica Lavoro.

La mancata presa in carico in modo non giustificato di una persona per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 13 c. 3 della L.r. 22/2006 costituisce violazione dei compiti dell'operatore accreditato.

5. Accesso alla dote

5.1. Profilazione e fasce di intensità di aiuto

Dote Unica Lavoro prevede la possibilità, per la persona, di fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo, entro un budget definito.

Il budget varia in relazione alla fascia di "intensità d'aiuto" cui la persona viene assegnata sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze, come dettagliato nell'Allegato 2 "Il sistema di profilazione DUL Fase III" alla delibera.

Regione Lombardia per la terza fase di Dote Unica Lavoro determina l'appartenenza delle persone ad una delle possibili fasce di intensità d'aiuto:

- Fascia 1 "Bassa": persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia;
- Fascia 2 "Media": persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo;
- Fascia 3 "Alta": persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego;
- Fascia 4 "Molto Alta": persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione;
- Fascia 5 "Altro aiuto": persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e a migliorare la propria occupabilità.

Con riferimento ai destinatari di cui al par. 3, accedono alle prime quattro fasce i soggetti disoccupati e occupati sospesi con accordi aziendali che prevedono esuberi, per la fruizione di servizi di formazione e lavoro, mentre sono destinatari della Fascia 5 gli altri soggetti che richiedono la fruizione di servizi con valenza formativa, secondo le modalità previste dai provvedimenti attuativi. Il dettaglio dei servizi fruibili è descritto al successivo par. 5.2.

I provvedimenti attuativi dirigenziali dispongono le azioni correttive al fine di adeguare la declinazione delle variabili del sistema di profilazione per ottimizzare l'accesso alla misura da parte dei diversi target, anche in attuazione degli adeguamenti previsti nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

5.2. Panieri dei servizi

Entro il valore della dote determinato dalla propria fascia di intensità di aiuto, la persona sceglie i servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi occupazionali.

Per la terza fase della misura sono previsti sei possibili panieri di servizi, articolati come segue:

- A. Accesso al servizio:
 - 1. Presa in carico
- B. Orientamento e formazione:
 - 2. Orientamento individuale
 - 3. Orientamento di gruppo e formazione
- C. Percorso a risultato:
 - 4. Inserimento lavorativo
 - 5. Tirocinio
 - 6. Auto-imprenditorialità

Per il rimborso dei servizi individuali Regione Lombardia ricorre ai costi standard definiti a livello nazionale e approvati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016.

I sottoparagrafi che seguono illustrano le principali caratteristiche dei panieri sopra elencati e, nello specifico, le tipologie di servizi erogabili, i massimali di spesa e le eventuali condizioni di rimborso. I provvedimenti dirigenziali attuativi stabiliranno il dettaglio delle caratteristiche dei servizi e, per rispondere alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell'andamento del mercato del lavoro e ai risultati dell'iniziativa, potranno adeguare i massimali dei panieri entro il limite del 20%, nonché le condizioni di riconoscimento dei servizi, fermo restando il rispetto dei principi di attuazione definiti dal presente documento.

5.2.1. Accesso al servizio

Presa in carico

La fase di presa in carico include l'accoglienza della persona e il momento della prima rilevazione delle sue esigenze e caratteristiche, funzionali alla sua profilazione e alla definizione di un percorso personalizzato che risponda ai suoi bisogni.

La presa in carico rappresenta un servizio essenziale che deve essere erogato a titolo gratuito dagli operatori accreditati.

5.2.2. Orientamento e formazione

I servizi di orientamento e formazione sono funzionali a fornire al destinatario strumenti utili a rafforzare le proprie competenze e la propria consapevolezza rispetto alle potenzialità di ingresso nel mercato del lavoro.

I servizi possono essere erogati in modo individuale o collettivo ed è obbligatoria l'erogazione di almeno uno dei servizi di orientamento. In ogni caso, sono riconosciuti a processo e, ove previsto, a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale.

Orientamento individuale

I servizi inclusi nell'orientamento individuale (colloquio specialistico, orientamento individuale, bilancio delle competenze e analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità) consentono di approfondire i bisogni del singolo, definire i dettagli del percorso personalizzato e monitorare gli avanzamenti utili a raggiungere il risultato occupazionale.

I servizi sono riconosciuti a processo, ossia ad attività effettivamente realizzate dall'operatore accreditato: per le fasce di intensità di aiuto Bassa e Media, la condizione di rimborso è rappresentata dalla dimostrazione del raggiungimento di un risultato occupazionale, con l'attivazione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o il raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità.

I massimali sono differenziati per fascia di intensità di aiuto, come di seguito riportato.

| Fascia Bassa | Fascia Media | Fascia Alta | Fascia Molto Alta |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| € 213,00 | € 284,00 | € 355,00 | € 426,00 |

Formazione e orientamento di gruppo

I servizi di formazione sono funzionali a potenziare le conoscenze e le competenze dei destinatari, mentre i servizi di orientamento di gruppo sono utili a favorire un confronto costruttivo tra i partecipanti rispetto alle opportunità del mercato del lavoro e a favorire il networking.

La formazione ammessa è rappresentata dalla formazione permanente e/o di specializzazione fruita fuori dall'orario di lavoro o, se del caso, durante le ore di sospensione dallo stesso. È da escludere, quindi, la formazione continua.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base dei costi standard definiti da Regione Lombardia e secondo le condizionalità di seguito indicate:

- per la Fascia Bassa sono ammessi soltanto i servizi di orientamento di gruppo e il 100% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
- per la Fascia Media il 50% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
- per la Fascia Alta il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
- per la Fascia Molto Alta il 20% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;

- per la Fascia Altro aiuto sono ammessi soltanto i servizi di formazione e non sono previste condizionalità.

I massimali sono differenziati per fascia di intensità di aiuto, come di seguito riportato.

| Fascia Bassa | Fascia Media | Fascia Alta | Fascia Molto Alta | Fascia Altro Aiuto |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|
| € 45,00 | € 594,00 | € 876,00 | € 1.158,00 | € 2.000,00 |

5.2.3. Percorsi a risultato

I percorsi a risultato sono rappresentati dalle attività realizzate dagli operatori accreditati, direttamente funzionali all'ingresso nel mercato del lavoro.

I percorsi possibili sono quello di Inserimento lavorativo e di Auto-imprenditorialità. Per la Fascia Molto Alta, è possibile anche il percorso di Tirocinio.

Potranno essere riconosciuti all'operatore i servizi riferiti ad un solo percorso.

Inserimento lavorativo

Il percorso di inserimento lavorativo è rappresentato dalle attività che conducono la persona alla sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Il servizio di accompagnamento al lavoro è riconosciuto a fronte della sottoscrizione di un contratto, per un valore che varia in relazione alla tipologia di contratto e alla Fascia di intensità di aiuto della persona inserita.

Per la Fascia Bassa, in ragione delle caratteristiche dei soggetti collocabili, il servizio non è riconosciuto.

Per la Fascia Media, il servizio è riconosciuto solo nel caso in cui il contratto di lavoro abbia una durata minima di 12 mesi.

Per la Fascia Alta e Molto Alta, il servizio è riconosciuto a fronte della sottoscrizione di un contratto di almeno 6 mesi.

I provvedimenti dirigenziali attuativi, per rispondere alle esigenze derivanti dai continui mutamenti dell'andamento del mercato del lavoro e rafforzare la coerenza con il sistema di profilazione, potranno stabilire anche per la Fascia Bassa la possibilità di riconoscere il servizio alle medesime condizioni della Fascia Media e secondo i costi standard stabiliti dal citato Regolamento delegato.

Ai fini del riconoscimento del servizio, il contratto di lavoro deve essere unico, di durata almeno pari al minimo previsto per le singole fasce, incluse le proroghe, e deve prevedere almeno 20 ore settimanali, fatte salve le specifiche condizioni di rendicontazione che saranno declinate dai provvedimenti attuativi in coerenza con il quadro normativo della misura.

Il riconoscimento del servizio, per tutte le tipologie contrattuali ammesse, è inoltre condizionato alla verifica che, a tre mesi dall'attivazione del contratto, lo stesso sia ancora in essere.

I costi standard, differenziati per fascia di intensità di aiuto e tipologia contrattuale, sono di seguito riportati.

| | Fascia Bassa | Fascia Media | Fascia Alta | Fascia Molto Alta |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| Tempo indeterminato | Non previsto | € 2.000,00 | € 2.500,00 | € 3.000,00 |
| Apprendistato II livello, Tempo determinato o Somministrazione ≥ 12 mesi | Non previsto | € 1.300,00 | € 1.600,00 | € 2.000,00 |
| Tempo determinato o Somministrazione 6-12 mesi | Non previsto | Non previsto | € 1.000,00 | € 1.200,00 |

Tirocinio

Il percorso di tirocinio è rappresentato dalle attività che conducono una persona, in condizioni di elevata difficoltà nella ricerca di occupazione (Fascia Molto Alta), all'attivazione di un tirocinio in azienda, funzionale ad accrescere la propria esperienza professionale e le proprie competenze.

Il servizio è riconosciuto a conclusione di un'esperienza di tirocinio della durata di almeno 4 mesi, secondo i costi standard indicati nel prospetto sottostante.

| Fascia Bassa | Fascia Media | Fascia Alta | Fascia Molto Alta |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Non previsto | Non previsto | Non previsto | € 500,00 |

Auto-imprenditorialità

I servizi di autoimprenditorialità sono rappresentati dalle attività che accompagnano le persone all'avvio di un'esperienza di autoimpiego o creazione di impresa, erogate in modo individuale o individualizzato.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base delle effettive ore di accompagnamento svolte. Il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dall'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato.

I servizi non sono riconosciuti per la Fascia Bassa.

| Fascia Bassa | Fascia Media | Fascia Alta | Fascia Molto Alta |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| Non previsto | € 600,00 | € 800,00 | € 1.000,00 |

5.3. Durata della dote

La durata della dote è pari a 6 mesi, ad esclusione della Fascia Molto Alta per cui è prevista una durata pari a 12 mesi.

Il provvedimento attuativo stabilirà i criteri di reiterabilità della dote, prevedendo la possibilità di reiterazione della misura per le persone che non conseguono un risultato.

5.4 Progetto di inserimento lavorativo

I provvedimenti dirigenziali attuativi potranno prevedere, in forma complementare e sussidiaria ai programmati interventi nazionali di sostegno al reddito, l'introduzione di percorsi di accompagnamento intensivo (PIL) che prevedono l'erogazione di indennità di partecipazione, strettamente connessi alla fruizione dei servizi programmati nella Dote.

La misura è rivolta a soggetti residenti/domiciliati in Regione Lombardia che, al momento dell'attivazione della Dote Unica Lavoro in fascia molto alta, siano disoccupati da oltre 36 mesi e non percettori di ammortizzatori sociali.

La valorizzazione del PIL è correlata alla fruizione dei servizi di Dote e potrà essere erogato solo al termine del percorso complessivo previsto in 12 mesi, nella misura dei servizi effettivamente fruiti e fino al raggiungimento del massimale di €1.800.

Il provvedimento attuativo dirigenziale declinerà la soglia di accesso ISEE, in continuità con la seconda fase di DUL e le modalità per l'erogazione della misura.

6. Soglie per operatore

Dote Unica Lavoro prevede, per ogni operatore accreditato al lavoro, la definizione e l'aggiornamento periodico di un tetto di risorse con le quali effettuare le prese in carico dei partecipanti.

L'obiettivo dell'assegnazione di soglie agli operatori è di verificare l'andamento della misura e premiare la capacità di presa in carico e di ricollocazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli del mercato del lavoro.

Le soglie non costituiscono assegnazione formale di risorse e rappresentano un sistema che consente di:

- orientare il comportamento degli operatori ai risultati occupazionali attraverso meccanismi di "premiabilità" e di "sanzione" sulla base delle loro performance;
- monitorare e regolare l'accesso alle risorse finanziarie con riferimento alle finalità della misura.

Il meccanismo di assegnazione delle soglie prevede come primo step il raggiungimento di un obiettivo minimo di rendimento che consente agli operatori più virtuosi di accedere alla assegnazione periodica delle soglie, escludendo gli operatori inattivi e coloro che hanno bassi tassi di efficacia.

I provvedimenti attuativi dirigenziali assegneranno le risorse sulla base di due criteri, secondo la metodologia di cui all'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase III":

- la componente di presa in carico: viene riconosciuto il 30% delle risorse da assegnare agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti più deboli nelle fasce 2, 3 e 4;

- la componente di efficacia: il 70% delle risorse da assegnare viene riconosciuto agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 2, 3 e 4.

La prima assegnazione delle soglie è effettuata tenendo conto degli esiti occupazionali sulla base dei dati DUL relativi alla seconda Fase (2016-2018). In questa prima assegnazione il peso dato alle prese in carico è pari al 40%, alle ricollocazioni il peso è pari al 60%.

Le assegnazioni successive verranno effettuate sulla base di verifiche periodiche, la prima delle quali verrà realizzata entro nove mesi dall'avvio della misura e successivamente, di norma, ogni quattro mesi.

Gli stessi provvedimenti potranno, altresì, redistribuire periodicamente le risorse derivanti dalla stima delle economie attese che si genereranno nel corso della gestione (c.d. overbooking controllato), per assicurare la continuità delle prese in carico, fatta salva la disponibilità della dotazione finanziaria complessiva, di cui al successivo par. 8.

Il dettaglio delle modalità di definizione e aggiornamento delle soglie è descritto nell'Allegato 3 "Soglie per operatore DUL Fase III" alla delibera.

I provvedimenti attuativi dirigenziali dispongono le azioni correttive per rimodulare i criteri di redistribuzione delle risorse tese a rafforzare la coerenza con il sistema di profilazione e di accesso alla misura, anche in attuazione degli adeguamenti previsti nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

7. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione di Dote Unica Lavoro, con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale dell'iniziativa e ai risultati occupazionali raggiunti.

Sulla base degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle modalità attuative e ai relativi parametri, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2014-2020.

In particolare, il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva delle doti rispetto agli importi assegnati.

Inoltre, Regione Lombardia implementa attività di controllo sulle attività realizzate dagli operatori, nonché sull'accuratezza, pertinenza e rilevanza delle informazioni trasmesse dagli stessi attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori (diffida, sospensione e revoca).

I processi gestionali di Dote Unica Lavoro sono disciplinati dalla regolamentazione comunitaria e sono caratterizzati dalle seguenti specificità:

- gli operatori partecipano alle attività di controllo, assicurando il rispetto delle regole in ogni fase di gestione della dote;
- il controllo svolto da Regione Lombardia sulle attività degli operatori è soggetto a verifiche di congruità da parte delle autorità comunitarie e continuamente aggiornato rispetto agli indicatori di rischio;
- il diritto al credito pertanto matura soltanto a completamento dei controlli di pagabilità;

- la separazione delle funzione tra gestione e controlli che fanno capo a due distinti centri di responsabilità dell'organizzazione.

Il provvedimento del dirigente competente stabilisce i termini entro i quali vengono effettuate le liquidazioni a seguito dei completamento dei controlli.

È inoltre facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco nonché effettuare controlli desk, in ogni fase di gestione della dote, su richiesta delle strutture regionali o su segnalazione da parte dei destinatari o di persone informate.

8. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per la terza fase di attuazione di Dote Unica Lavoro pari ad Euro 102.000.000 è a valere sulle seguenti risorse:

- € 100.000.000,00: a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020 (azioni 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6) Missione 15 – programma 03 – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810
- € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla l.r. del 4 agosto 2003 n. 13 e ss.mm.ii, Missione 15 – programma 01 – cap. 8426 – 8427 – 8447,

La dotazione potrà essere incrementata attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla l. 53/00 delle risorse già stanziato per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura.

L'intervento contribuisce all'attuazione della strategia "Nuove Aree Interne" di cui alla d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017, per l'area Oltrepò Pavese e per l'area Alto Lago di Como e Valli del Lario.

9. Allegati

9.1. Scheda di sintesi

| VOCI | DESCRIZIONE |
|-----------------------------|---|
| TITOLO BANDO | DOTE UNICA LAVORO FASE III - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 |
| FINALITÀ | L'Avviso è uno strumento universale di promozione del lavoro con lo scopo di accompagnare, in modo personalizzato e proporzionato alle proprie esigenze e difficoltà, tutte le persone in età attiva nella ricerca di un lavoro o nell'accrescimento delle proprie competenze |
| PRS X LEGISLATURA | RA 94 Econ. 15.03 Potenziamento del sistema di politiche attive del lavoro, anche a sostegno dell'occupazione femminile, dei giovani e delle persone vulnerabili RA 96 Econ.15.03 Valorizzazione e promozione di interventi integrati nelle situazioni di crisi aziendali. |
| SOGGETTI BENEFICIARI | <ul style="list-style-type: none"> - Operatori accreditati alla formazione e al lavoro - Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute |
| SOGGETTI DESTINATARI | <ul style="list-style-type: none"> - Disoccupati con Patto di Servizio Personalizzato (PSP), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, con almeno 30 anni di età e, ove beneficiari di Naspi, percettori di tale forma di sostegno da meno di 4 mesi; - Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell'Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015. Ove previsto dai provvedimenti attuativi: <ul style="list-style-type: none"> - Occupati appartenenti alla forza pubblica; - Iscritti ad un Master universitario di I e II livello. |
| SOGGETTO GESTORE | Non pertinente |

| VOCI | DESCRIZIONE |
|--|---|
| DOTAZIONE FINANZIARIA | <p>- € 100.000.000,00: a valere sull'Asse I del POR FSE 2014-2020 (azioni 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6) Missione 15 – programma 03 – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810</p> <p>- € 2.000.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla l.r. del 4 agosto 2003 n. 13 e ss.mm.ii, Missione 15 – programma 01 – cap. 8426 – 8427 – 8447,</p> <p>La dotazione potrà essere incrementata attraverso l'utilizzo delle economie che si realizzeranno a valere sulla l. 53/00 delle risorse già stanziata per la seconda fase di Dote Unica Lavoro e non utilizzate alla chiusura dell'Avviso per il finanziamento di specifici interventi previsti dalla Misura.</p> <p>L'intervento contribuisce all'attuazione della strategia "Nuove Aree Interne" di cui alla d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017, per l'area Oltrepò Pavese e per l'area Alto Lago di Como e Valli del Lario.</p> |
| FONTE DI FINANZIAMENTO | POR FSE 2014-2020 - Asse prioritario: Asse I – Occupazione Fondo disabili |
| TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE | Entità variabile per percorso in relazione alla fascia di intensità di aiuto, fino a € 4.584,00 |
| REGIME DI AIUTO DI STATO | Il presente intervento non si configura come aiuto di Stato |
| INTERVENTI AMMISSIBILI | Servizi di formazione e al lavoro |
| SPESE AMMISSIBILI | <p>Panieri di servizi:</p> <p><u>Accesso al servizio</u></p> <p>1. Presa in carico</p> <p><u>Orientamento e formazione:</u></p> <p>2. Orientamento individuale</p> <p>3. Orientamento di gruppo e formazione</p> <p><u>Percorso a risultato</u></p> <p>4. Inserimento lavorativo</p> <p>5. Tirocinio</p> <p>6. Auto-imprenditorialità</p> |
| TIPOLOGIA DI PROCEDURA | Procedura a sportello |

| VOCI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE | Le domande di Dote presentate verranno sottoposte alla verifica del possesso dei requisiti |
| MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE | Le prestazioni dei servizi saranno erogate a costo standard: <ul style="list-style-type: none"> - a processo - a risultato |
| TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI | Durata della dote: 6 mesi per tutte le fasce di intensità di aiuto, ad esclusione della Fascia Molto Alta per cui è prevista una durata pari a 12 mesi. |
| POSSIBILI IMPATTI | <ul style="list-style-type: none"> - aumento del tasso di occupazione dei disoccupati - aumento del tasso di permanenza al lavoro dei lavoratori in imprese impegnate ad adattarsi ai cambiamenti del contesto socioeconomico |
| INDICATORI DI REALIZZAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> - i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo - partecipanti di età tra i 15 e i 29 anni - le persone di età inferiore a 25 anni - i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi |
| COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI | SI: PON YEI |

Allegato 2



Il sistema di profilazione DUL Fase III
Documento metodologico sulla profilazione nell'ambito del
sistema dotale 2019 - 2021

Codice PoliS-Lombardia: **DUL18001**

Dicembre 2018



Il sistema di profilazione DUL Fase III

Documento metodologico sulla profilazione nell'ambito del sistema dotale 2019 – 2021, promosso da U.O. Supporto alle politiche e coordinamento statistica nell'ambito del Piano triennale delle attività 2018-2020.

(Codice PoliS-Lombardia: DUL18001)

PoliS-Lombardia

Dirigente di riferimento: Giampaolo Montaletti

Gruppo di ricerca: Giampaolo Montaletti, PoliS-Lombardia; Marinella Gallo, PoliS-Lombardia;
Simonetta Guzzo, PoliS-Lombardia.

Publicazione non in vendita.
Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento
può essere pubblicata senza citarne la fonte.
Copyright® PoliS-Lombardia

PoliS-Lombardia
Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano
www.polis.lombardia.it

INDICE

Introduzione

1. Principi del nuovo modello di profilazione
2. La base statistica per la costruzione del modello
3. Il sistema di profilazione
 - 3.1 Accesso alla Fascia 1 e alla Fascia 4
 - 3.2 Accesso alla Fascia 2 e alla Fascia 3
 - 3.3 Classi di equivalenza
 - 3.3.1 Occupati sospesi
 - 3.3.2 Casi specifici

Introduzione

Dote Unica Lavoro (DUL) è un programma di politica attiva del lavoro di Regione Lombardia nell'ambito delle misure previste dal Programma Operativo Regionale del FSE.

La Dote Unica Lavoro, avviata nel 2013 e aggiornata nel 2015, rappresenta lo strumento cardine di Regione Lombardia per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati, che si caratterizza per essere unitario e universale.

Il sistema di profilazione, introdotto a livello regionale con la Dote Unica Lavoro, ha consentito di definire percorsi di politica attiva rispondenti alle difficoltà delle persone a ricollocarsi.

Il sistema di prevede l'inserimento in fasce ad intensità di aiuto ed è strutturato su due elementi fondamentali:

1. una profilazione sulla base di criteri oggettivi e quantitativi;
2. una differenziazione su base individuale, con un'offerta di servizi la cui intensità varia a seconda del bisogno della persona.

Per la terza fase di attuazione di Dote Unica Lavoro (2019-2021), Regione Lombardia mantiene il sistema di profilazione basato sul principio della differenziazione dell'intensità di aiuto e introduce degli aggiornamenti che consentono di assicurare la rispondenza del sistema al nuovo contesto di attuazione e il raccordo con il quadro nazionale delle politiche del lavoro¹.

Il documento illustra la metodologia per la definizione del nuovo sistema di profilazione e descrive le caratteristiche per l'assegnazione delle fasce ad intensità di aiuto in DUL.

Per gli approfondimenti sulla metodologia si rimanda al documento tecnico "DataLab - Occupabilità²", disponibile agli atti presso la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

¹ Misure nazionali: Assegno di Ricollocazione (AdR) rivolto ai percettori di Naspi da oltre quattro mesi; Garanzia Giovani; misure nazionali di contrasto alla povertà (ad es. REI).

² Il documento è stato elaborato nell'ambito del progetto DataLab promosso da Polis-Lombardia in collaborazione con Lombardia Informatica (Lispa) per la conduzione delle analisi a supporto della definizione dei criteri per la profilazione,

1. Principi del nuovo modello di profilazione

DUL si conferma come uno strumento universale di politica attiva rivolto a tutti i lavoratori nel corso della loro vita attiva, per supportare la loro capacità di attivazione per reinserirsi nel mercato del lavoro.

La definizione del sistema di profilazione regionale utilizza parametri oggettivi e verificabili per definire l'accesso alla politica attiva e si basa su variabili che determinano la maggiore o minore probabilità di una persona a ricollocarsi.

Tali variabili sono state individuate a seguito dell'analisi dei dati delle persone che hanno partecipato a DUL 2015 – 2018.

Le analisi sono state effettuate nell'ambito del DataLab, iniziativa congiunta di PoliS-Lombardia e Lombardia Informatica con l'obiettivo di fornire un supporto per la progettazione e l'attuazione delle politiche regionali. La base delle analisi poggia su metodologie di machine learning, ovvero una classe di modelli che automatizza schemi analitici e consente di trovare relazioni fra fenomeni non immediatamente evidenti. Applicando queste metodologie ai dati relativi alla carriera lavorativa delle persone è stato possibile ottenere informazioni utili per la definizione delle regole di profilazione del sistema dotale.

Oltre agli esiti delle analisi condotte sui dati DUL 2015-2018, hanno concorso alla definizione del sistema di profilazione anche altri elementi, quali:

- l'adesione di Regione Lombardia al Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016, per stabilire il numero e le caratteristiche delle fasce di intensità di aiuto;
- il raccordo e la complementarietà con le altre misure nazionali;
- le osservazioni delle Parti Sociali rispetto alla necessità di dare maggiore valore ad alcuni fattori che possono migliorare la probabilità di reinserimento al lavoro per alcuni target (es. occupati sospesi).

2. La base statistica per la costruzione del modello

Per la determinazione dei criteri alla base del modello delle fasce ad intensità di aiuto, sono state condotte delle analisi con l'obiettivo di valutare un sistema di profilazione basato sulle probabilità di ritrovare lavoro per i cittadini in cerca di occupazione.

Il dataset utilizzato per l'analisi contiene i contratti dei cittadini in cerca di occupazione, che hanno manifestato la volontà di ritrovare lavoro rilasciando, tra Dicembre 2015 e Aprile 2018, almeno una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) presso i Centri per l'Impiego, l'INPS o altri enti accreditati.

Le informazioni relative ad ogni singolo contratto presente nel dataset provengono dalle Comunicazioni Obbligatorie (COB), ovvero le comunicazioni devono essere inviate dai datori di lavoro ogni volta che un contratto viene avviato, cessato, prorogato o trasformato.

Tali comunicazioni contengono informazioni di rilievo sul lavoratore e consentono di ricostruire longitudinalmente la successione di eventi e contratti che si sono succeduti per ogni persona.

Per gli approfondimenti sulla metodologia e i contenuti dell'analisi condotta nell'ambito del Data Lab si rimanda al documento "DataLab – Occupabilità".

Di seguito si riassumono i principali risultati.

Applicando il modello è stato possibile individuare le variabili chiave per discriminare i lavoratori che hanno trovato lavoro entro 180 giorni dalla dichiarazione di disponibilità dalle persone che non hanno trovato lavoro.

Tali variabili sono così individuate:

- l'età del lavoratore,
- la carriera professionale degli ultimi due anni di lavoro della persona;
- l'essere o meno percettore di un sostegno al reddito (NASPI).

In particolare, dalle analisi condotte si osservano alcune evidenze:

- il titolo di studio, il genere e la nazionalità non incidono significativamente sulla probabilità di ricollocarsi;
- incide maggiormente la carriera, intesa come numero di contratti e "cosa ho fatto finora" e l'età;
- la presenza di forme di sostegno al reddito incide negativamente sulla probabilità di ricollocarsi;
- dopo i primi quattro mesi la probabilità di attivare un nuovo contratto decresce rapidamente.

Pertanto emerge come:

- chi perde un contratto di lunga durata (es tempo indeterminato da 10 anni) ha minori probabilità di ricollocarsi;
- una carriera più flessibile ha un effetto positivo sulla probabilità di occupazione;
- i giovani hanno più probabilità di ricollocarsi;
- al crescere dell'età diminuiscono le probabilità di ricollocarsi;
- la presenza della Naspi ha un effetto negativo sulla probabilità di occupazione.

3. Il sistema di profilazione

Nella definizione dei criteri per la profilazione si è tenuto conto delle evidenze in esito alle analisi basate sulla stima della probabilità che la persona ha di ricollocarsi.

La conoscenza derivata da queste analisi ha consentito di definire le regole per l'assegnazione delle fasce di intensità d'aiuto in seguito alla profilazione.

La "**carriera professionale**" è la variabile chiave. L'aiuto alla ricollocazione deve essere messo in relazione al percorso professionale della persona, intesa come numero di contratti attivati negli ultimi due anni.

I livelli individuati per questo criterio sono basati sul numero di attivazioni intese come numero di comunicazioni obbligatorie di avvio contratti, così suddivise:

- a) ≤ 1 attivazioni;
- b) 2 attivazioni;
- c) ≥ 3 attivazioni.

Il criterio "**tempo trascorso dall'ultimo rapporto di lavoro**" è dato dalla distanza che intercorre dall'ultima comunicazione di cessazione, o dal termine del contratto, al momento della profilazione.

I livelli individuati per questo criterio tengono conto dell'evidenza per cui dopo i primi quattro mesi la probabilità di attivare un nuovo contratto decresce rapidamente e che dopo 36 mesi la probabilità di ricollocarsi è ridotta.

Sono individuati i seguenti livelli:

- a) ≤ 4 mesi;
- b) > 4 mesi ≤ 36 mesi;
- c) > 36 mesi.

Per il calcolo di questo criterio viene preso come riferimento l'ultima comunicazione obbligatoria³ (COB) di cessazione. Nei casi in cui tale comunicazione non è presente, come approssimazione di questo criterio, viene presa la data della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.lgs. 150/2015, come illustrato successivamente.

Il criterio "età" suddivide la popolazione in tre livelli, tenuto conto che i soggetti fino a 29 anni accedono a Garanzia Giovani, quindi non vengono inclusi in questa definizione.

Le fasce di età vengono così suddivise:

- a) ≥ 30 anni ≤ 39 anni;
- b) ≥ 40 anni ≤ 55 ;
- c) ≥ 56 anni.

Il criterio "genere" viene definito tramite due livelli:

- a) Maschio
- b) Femmina

La combinazione dei livelli di questi criteri determina l'assegnazione ad una delle fasce di diversa intensità di aiuto previste:

| 1. Fascia a bassa intensità di aiuto | 2. Fascia a media intensità di aiuto | 3. Fascia ad alta intensità di aiuto | 4. Fascia ad intensità di aiuto molto alta | 5. Fascia altro aiuto |
|---|--|---|---|---|
| Persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia | Persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo | Persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego | Persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione | Persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e a migliorare la propria occupabilità |

L'inserimento all'interno di una fascia determina la tipologia e l'intensità di intervento che può essere offerto alla persona e i servizi attivabili con la Dote.

Le variabili della profilazione potranno essere modificate in base alle analisi periodiche, che terranno conto anche dei mutamenti del mercato del lavoro e dell'andamento della misura. I provvedimenti attuativi dirigenziali disporranno gli eventuali correttivi al fine di attuare gli adeguamenti necessari nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta regionale.

³ Il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (GU del 27/12/2007), ha reso obbligatorio l'invio delle comunicazioni per via telematica delle comunicazioni di avviamento, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro da parte di tutti i datori di lavoro (comprese le pubbliche amministrazioni) per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, per alcune categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per tutte le altre esperienze lavorative.

3.1 Accesso alla Fascia 1 e alla Fascia 4

I criteri di accesso per la Fascia a bassa intensità di aiuto (Fascia 1) e quelle ad intensità di aiuto molto alta (Fascia 4), sono fissi e determinati in base al criterio “tempo trascorso dell’ultimo rapporto di lavoro”.

Dalle analisi emerge come generalmente nei primi quattro mesi, dopo la fine di un rapporto di lavoro, la probabilità di trovare un lavoro sia più alta e come questa probabilità diminuisca rapidamente al trascorrere del tempo, indipendentemente da altri fattori quali l’età e il genere.

Per questa ragione viene stabilito che coloro che hanno concluso un rapporto di lavoro nei 4 mesi precedenti la profilazione vengono assegnati alla Fascia 1. Il presupposto è che tali persone abbiano bisogno di un aiuto minimo per potersi attivare, possibilmente in modo autonomo.

Coloro che hanno invece concluso l’ultimo rapporto di lavoro da oltre 36 mesi, sono persone disoccupate da lungo periodo che necessitano di un forte sostegno individuale per rientrare nel mercato del lavoro, di conseguenza vengono assegnate alla Fascia 4.

3.2 Accesso alla Fascia 2 e alla Fascia 3

L’assegnazione alla Fascia di aiuto a media intensità (Fascia 2) e quella ad alta intensità di aiuto (Fascia 3) avviene attraverso la combinazione dei criteri rappresentati nella tabella 1, di seguito riportati:

- carriera professionale;
- tempo trascorso dall’ultimo rapporto di lavoro (o, in specifici casi, data della DID);
- età;
- genere.

Nell’attribuzione della fascia di aiuto, per favorire l’occupazione delle donne, viene dato maggiore peso al genere femminile.

3.3 Classi di equivalenza

All’interno del sistema di regole per la profilazione vengono individuati alcuni casi, che richiedono di definire l’accesso alle Fasce di aiuto in base alle specifiche caratteristiche.

3.3.1 Occupati sospesi

Per gli “occupati sospesi” che necessitano di accedere alle politiche attive viene individuata una profilazione predeterminata dalla loro condizione occupazionale, legata alla prospettiva di poter mantenere la posizione lavorativa nell’ambito dell’azienda che ha fatto richiesta di strumenti di sostegno al reddito (CIGS, contratti di solidarietà etc.).

Questo target unisce alle esigenze di riqualificazione anche la necessità di avviare azioni di ricerca di un nuovo lavoro. Vengono quindi assegnati alla Fascia ad alta intensità di aiuto (Fascia 3).

Gli occupati sospesi senza dichiarazioni di esuberi, accedono alla Fascia 5 destinata a coloro che necessitano di rafforzare le proprie competenze attraverso servizi formativi.

3.3.2 Casi specifici

Il criterio relativo al “tempo trascorso dall’ultimo rapporto di lavoro” viene determinato dalla presenza a sistema di una comunicazione obbligatoria (COB). Tuttavia vi sono alcuni casi in cui tale comunicazione può non essere presente, nello specifico:

- la persona non ha mai lavorato;
- la persona ha avuto rapporti di lavoro che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione;
- la persona proviene da altra regione e non ha mai lavorato presso un’azienda ubicata sul territorio lombardo⁴.

In questi casi, dovendo individuare un elemento che consenta di determinare l’equivalente del criterio “tempo trascorso dall’ultimo rapporto di lavoro”, viene presa in considerazione la data della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.lgs. 150/2015.

Pertanto, quando una persona rientra in una delle condizioni per le quali non è presente una comunicazione obbligatoria, la sua profilazione avviene prendendo come riferimento la data della DID secondo le seguenti regole:

- persona senza COB e con DID > 36 mesi: viene inserita in Fascia 4;
- persona senza COB e con una DID ≤ 36 mesi: si prende come criterio prioritario l’età e il genere secondo lo schema che segue:

| Comunicazione obbligatoria (COB) | Genere | Età | | |
|--|---------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | ≥ 30 anni ≤ 39 anni | ≥ 40 anni ≤ 55 anni | ≥ 56 anni |
| Nessuna COB né di attivazione né di cessazione | Maschio | Fascia 2 | Fascia 2 | Fascia 3 |
| | Femmina | | Fascia 3 | |

Di seguito viene riportata la Tabella 1, che sintetizza le regole del nuovo modello di profilazione.

⁴ Lo sviluppo del sistema informativo a livello nazionale dovrebbe far superare tale casistica, rendendo disponibili le COB a livello nazionale. Nelle more del perfezionamento di tale servizio, tale casistica viene presa in considerazione.

Tabella 1 Criteri, requisiti e condizioni per la profilazione

| Critero | Requisito | Condizione | Tempo | Fascia | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------|---|
| Carriera | Privo di lavoro | Almeno una delle seguenti condizioni: • Presenza di una COB di cessazione • Presenza di una data termine contratto | 0 ≤ 4 mesi | 1 | | | | | | |
| | Privo di lavoro e percettore di NASPI | Che abbia fatto una richiesta di NASPI | | | | | | | | |
| | Privo di lavoro | Almeno una delle seguenti condizioni: • Presenza di una COB di cessazione • Presenza di una data termine contratto | > 36 mesi | 4 | | | | | | |
| | Privo di lavoro e privo di COB | DID in corso di validità da più di 36 mesi (> 36 mesi) | | | | | | | | |
| | • Privo di lavoro con una COB di cessazione | | N. avviamenti negli ultimi 2 anni | > 4 mesi ≤ 36 mesi | | | | | | |
| | | | ≤ 1 | | | ≥ 30 anni ≤ 39 anni | Maschio Femmina | 2 | | |
| | | | | | | ≥ 40 anni ≤ 55 anni | | 3 | | |
| | | | | | | ≥ 56 anni | | 3 | | |
| | | | 2 | | | ≥ 30 anni ≤ 39 anni | Maschio Femmina | 2 | | |
| | | | | | | ≥ 40 anni ≤ 55 anni | Maschio Femmina | 2 | | |
| | | | | | | ≥ 56 anni | Maschio Femmina | 3 | | |
| | | | ≥ 3 | | | ≥ 30 anni ≤ 39 anni | Maschio Femmina | 2 | | |
| | | | | | | ≥ 40 anni ≤ 55 anni | Maschio Femmina | 2 | | |
| | | | | | | ≥ 56 anni | Maschio Femmina | 3 | | |
| | | | Privo di lavoro , senza COB e DID in corso di validità, ≤ 36 mesi | | | | - | ≥ 30 anni ≤ 39 anni | - | 2 |
| | | | | | | | - | ≥ 40 anni ≤ 55 | Maschio | 2 |
| - | Femmina | 3 | | | | | | | | |
| - | ≥ 56 anni | - | | 3 | | | | | | |
| • Occupato sospeso in CIGS; • Occupato sospeso con Contratto di solidarietà di cui all'art. 21 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 148/2015; • Occupato sospeso con Fondi di solidarietà (inclusi Accordi /Assegno di solidarietà) di cui al Titolo II del D. Lgs. 148/2015 | | <ul style="list-style-type: none"> • Causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con previsione di esubero • Causale per cessazione ai sensi dell'art. 44 D.L. 109/2018 • Sospesi in CIGS ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi con previsione di esubero (previa sottoscrizione del PSP) | 0 | 3 | | | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza previsione di esubero • Sospesi in GIGS ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 148/2015 con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di accordi senza previsione di esubero (previa sottoscrizione del PSP). | 0 | 5 | | | | | |

Allegato 3




Soglie per operatore DUL Fase III

Documento metodologico per l'assegnazione e la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema dotale 2019 - 2021

Codice PoliS-Lombardia: **DUL18001**

Dicembre 2018



Soglie per operatore DUL Fase III

Documento metodologico per l'assegnazione e la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema dotale 2019 - 2021

promosso da U.O. Supporto alle politiche e coordinamento statistica

nell'ambito del Piano triennale delle attività 2018-2020

(Codice PoliS-Lombardia: DUL18001)

PoliS-Lombardia

Dirigente di riferimento: Giampaolo Montaletti

Gruppo di progettazione: Giampaolo Montaletti, PoliS-Lombardia; Marinella Gallo, PoliS-Lombardia; Simonetta Guzzo, PoliS-Lombardia.

Publicazione non in vendita.

Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento

può essere pubblicata senza citarne la fonte.

Copyright® PoliS-Lombardia

PoliS-Lombardia

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano

www.polis.lombardia.it

INDICE

Introduzione

1. Obiettivi ed elementi chiave del modello
2. Definizione delle soglie di spesa per operatore
 - 2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie
 - 2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari
 - 2.4 L'obiettivo minimo di rendimento
 - 2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate
3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie
 - 3.1 Componente di presa in carico
 - 3.2 Componente di efficacia
 - 3.3 La determinazione delle soglie
 - 3.4 Assegnazione iniziale della soglia
- 4 Gli operatori accreditati
 - 4.1 Gli operatori pubblici
5. Overbooking controllato
6. Aggiornamento del sistema

Introduzione

Il programma regionale Dote Unica Lavoro (DUL) è lo strumento cardine di Regione Lombardia per favorire l'occupazione mediante l'offerta di servizi personalizzati per il re-inserimento nel mondo lavorativo.

La DUL è stata lanciata da Regione Lombardia nel 2013, rinnovando il sistema dotale sino ad allora attuato, come strumento unitario, sempre attivo e a carattere universalistico¹.

Nell'ottobre del 2015 la DUL², in occasione della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, è stata ulteriormente aggiornata.

Con il sistema di "budget per operatore" è stata riconosciuta all'operatore una soglia massima di spesa, che si modificava in aumento o in diminuzione sulla base delle performance di efficacia ottenute dagli enti accreditati, periodicamente valutati nel loro operato.

Per la definizione della III fase di DUL, il modello di soglie per operatore è stato rivisto alla luce delle evidenze emerse dalle analisi condotte sui percorsi realizzati con le doti.

Dalle analisi effettuate risulta che la maggior parte delle ricollocazioni avviene nei primi quattro mesi di presa in carico e l'intensità dei servizi erogati segue questo andamento, diminuendo il numero e le ore erogate dei servizi in rapporto alla velocità di inserimento lavorativo. È stato osservato che la valutazione delle performance senza la previsione di alcuni correttivi, induce negli operatori comportamenti di natura opportunistica.

Il documento illustra il metodo di definizione delle nuove soglie per operatore, intese come soglie di spesa (e non come assegnazione formale di risorse) all'interno delle quali l'operatore accreditato al lavoro attiva le Doti.

¹ Atti di riferimento: DGR X/555 del 02/08/2013 «Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro»; DGR X/748 del 04/10/2013, definisce le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione dell'intervento; DDUO 9254 del 14.10.2013 «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro e del Manuale Unico di Gestione»; DDUO 9308 del 15.10.2013 «Avviso Dote Unica Lavoro».

² Atti di riferimento: DGR X/4150 del 08/10/2015 «Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020»; DGR X/4151 del 08/10/2015 Reddito di Autonomia: determinazioni in merito alle politiche attive del lavoro (PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - PIL); DGR X/4526 del 08/10/2015 Attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020; DGR X/5053 del 18/04/2016 Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – interventi evolutivi.

1. Obiettivi ed elementi chiave del modello

Gli obiettivi chiave dell'assegnazione delle soglie agli operatori accreditati ai servizi al lavoro sono:

- definire delle quote entro cui ogni operatore può effettuare le prese in carico per controllare e valutare l'andamento della misura;
- valorizzare gli operatori più virtuosi: a fronte di risorse finanziarie limitate, il sistema consente di attuare dei meccanismi di "premierità" e di "sanzione" sulla base del comportamento degli operatori valutato rispetto alle loro performance.

Tale modello definisce delle soglie di uso delle risorse pubbliche entro cui l'operatore deve operare, soggette a valutazione e rideterminazione periodica per tutta la durata dell'avviso.

Gli elementi chiave introdotti nel sistema sono:

- analisi e valutazione di coorti sul contingente di prese in carico, riferite ai sei mesi antecedenti la valutazione;
- pianificazione delle quote di risorse finanziarie da immettere nella misura, collegata ai momenti di verifica;
- introduzione di un "obiettivo minimo di rendimento" comune a tutti gli operatori;
- definizione di un'unica regola per l'applicazione del meccanismo di rideterminazione delle soglie, basata sulle prese in carico e le performance.

2. Definizione delle soglie di spesa per operatore

Regione Lombardia, in fase d'attuazione della Dote Unica Lavoro Fase III, assegna agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia di spesa.

La determinazione delle soglie si articola in una assegnazione iniziale, a cui seguiranno verifiche periodiche.

Coerentemente con lo spirito della misura di sostenere i soggetti più deboli del mercato del lavoro, i dati per l'assegnazione e le successive determinazioni delle soglie prenderanno come riferimento le fasce di profilazione con maggiore intensità di aiuto (Fascia 2 "Media"; Fascia 3 "Alta" e Fascia 4 "Molto Alta"), a cui viene dato un peso legato a dei fattori conseguenti le modifiche della misura nel suo complesso:

- è stata innalzata la tipologia di risultato, ossia il risultato ha una qualità più elevata nella fascia 2 rispetto alla fascia 3 e nella fascia 3 rispetto alla fascia 4;
- per le caratteristiche di accesso alla misura, i destinatari attesi nelle fasce più alte (3 e 4) potrebbero avere un peso relativamente inferiore alle altre fasce.

I dati relativi alla Fascia 1 "Bassa intensità di aiuto", non saranno rilevati ai fini dell'assegnazione/rideterminazione delle soglie.

I **criteri** per l'assegnazione e la rideterminazione delle soglie sono due:

- **componente di presa in carico**: 30% delle risorse da assegnare, calcolata per gli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti più deboli nelle fasce 2, 3 e 4;
- **componente di efficacia**: il 70% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 2, 3 e 4.

2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie

L'operatore può prendere in carico persone fino al valore della sua soglia.

L'operatore può monitorare l'andamento delle risorse assegnate attraverso un contatore sul sistema informativo.

Ogni dote avviata fa scalare l'importo richiesto nei PIP di ogni Dote dal contatore dell'operatore che effettua la presa in carico.

Quando il valore della dote rendicontata è inferiore al valore iniziale richiesto nel PIP, la differenza viene imputata alle risorse stanziata complessivamente e non alla soglia del singolo operatore.

2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari

Regione Lombardia verifica il livello complessivo delle assegnazioni raggiunto dagli operatori che partecipano all'Avviso per assicurare la copertura finanziaria e la continuità dei servizi erogati ai destinatari della misura.

La prima verifica è fissata al nono mese dall'avvio della misura, successivamente le verifiche saranno effettuate ogni quattro mesi.

La base dati per le verifiche è rilevata il mese antecedente rispetto a quello di immissione delle risorse³.

Le verifiche vengono realizzate su **coorti**. Per coorte si intende il gruppo di destinatari presi in carico in uno specifico arco di tempo. Le analisi sulle coorti consentono di valutare le doti per le quali è trascorso un tempo sufficiente per realizzare il percorso di inserimento lavorativo.

Nella prima verifica il gruppo è costituito dalle persone prese in carico nei primi due mesi di attività. La verifica prende in considerazione le persone prese in carico e le relative ricollocazioni avvenute entro la data di rilevazione dei dati.

Nella verifica successiva si aggiungono alla valutazione le persone prese in carico nei quattro mesi successivi. Ad ogni ulteriore verifica vengono aggiunti al gruppo le persone prese in carico nei quattro mesi successivi e vengono valutate le relative ricollocazioni.

A titolo esemplificativo si riporta una rappresentazione della prima e della seconda verifica, per coorti :

Immagine 1_Prima Verifica



³ Ai fini della valutazione, vengono prese in considerazione le doti "rendicontate" con il servizio di inserimento lavorativo, non strettamente legate allo status amministrativo in cui si trovano al momento della rilevazione.

Immagine 2_Seconda Verifica



2.4 L'obiettivo minimo di rendimento

Il meccanismo di determinazione delle soglie prevede come primo step il raggiungimento dell'obiettivo minimo di rendimento, che consente agli operatori più virtuosi di accedere all'assegnazione periodica delle soglie.

La percentuale determinata per tale obiettivo è pari al 5%⁴:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Obiettivo minimo di rendimento | 5% |
|---------------------------------------|-----------|

Il calcolo per determinare l'obiettivo minimo di rendimento è dato dal rapporto delle ricollocazioni sulle prese in carico nelle fasce 2, 3 e 4, calcolato per ogni singolo operatore:

$$\frac{Rf2_i + Rf3_i + Rf4_i}{Pf2_i + Pf3_i + Pf4_i}$$

Solo gli operatori che hanno raggiunto e/o superato tale obiettivo, partecipano alla verifica per la determinazione della nuova soglia.

Gli operatori che non hanno raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento potranno operare fino al raggiungimento della loro soglia disponibile, al netto del meccanismo di redistribuzione di cui sotto (par. 2.5).

Nel caso la soglia sia stata utilizzata completamente, gli operatori potranno proseguire le attività relative alle doti prese in carico, al fine di raggiungere l'obiettivo minimo di rendimento e partecipare alla successiva verifica.

2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate.

In occasione di ogni verifica periodica una quota della soglia non utilizzata dal singolo operatore pari al 50% viene sottratta alla sua soglia massima.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Percentuale di redistribuzione | 50% |
|---------------------------------------|------------|

Tutte le quote sottratte vengono aggiunte alle nuove risorse programmate e riassegnate agli operatori in base allo stesso criterio usato per la determinazione delle soglie, come illustrato nel successivo par. 3.

⁴ La percentuale è stata calcolata sulle stime basate sui dati DUL II Fase al 31.08.2018.

Gli operatori che hanno ricollocato meno del 5% delle persone prese in carico (obiettivo minimo di rendimento) non partecipano alla distribuzione di tali risorse.

Il sistema informativo, il giorno in cui vengono rilevati i dati per effettuare i calcoli⁵, sottrae in automatico dalla quota di risorse non utilizzate di ogni operatore il 50% delle risorse, al fine di evitare che siano utilizzate nel tempo che intercorre tra la data della verifica e l'esito della verifica stessa.

Qualora la quota sia stata saturata prima della verifica, il sistema non sottrae il 50%, ma l'operatore parteciperà alla redistribuzione e definizione della nuova soglia solo in caso abbia raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento.

3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie

Le risorse da assegnare in occasione delle verifiche periodiche sono determinate dalla programmazione regionale.

A tali risorse si aggiungono le quote derivanti dalla redistribuzione delle soglie non utilizzate, quantificate in occasione di ogni verifica.

L'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili per la determinazione delle nuove soglie, avviene con l'applicazione di due criteri:

- **componente di presa in carico:** pari al 30% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti più deboli nelle fasce 2, 3 e 4;
- **componente di efficacia:** pari al 70% delle risorse da assegnare, assegnata agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 2, 3 e 4.

Per il calcolo delle componenti di cui sopra, alla fascia viene dato un peso. Tale peso è determinato tenendo in considerazione la tipologia di risultato da conseguire, la cui qualità come obiettivo minimo è più alta nelle fasce con minore intensità di aiuto, e il numero relativo di potenziali destinatari per fascia.

La F1 è neutralizzata, ossia non concorre per la definizione dell'obiettivo minimo di rendimento, per la componente di presa in carico e per il calcolo delle performance.

Ai nuovi accreditati è assegnata la soglia in ingresso pari a € 50.000.

Per ogni operatore i la quota di risorse stanziata (Q_i) è determinata come:

$$Q_i = Quota_{carico-i} + Quota_{efficacia-i}$$

3.1 Componente di presa in carico

La componente di presa in carico è calcolata sulle prese in carico nelle fasce 2, 3 e 4 effettuate da un operatore in rapporto alla somma delle prese in carico nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori.

La quota determinata dagli indicatori di presa in carico è definita come:

$$Quota_{carico-i} = (\alpha QF2_i + \beta QF3_i + \gamma QF4_i)$$

⁵ Come indicato nel par. 2.3, i dati vengono rilevati il mese antecedente a quello di assegnazione delle nuove soglie.

α , β e γ rappresentano il peso della componente legata alla presa in carico, stabilito come segue:

$$\alpha = 0,10$$

$$\beta = 0,10$$

$$\gamma = 0,10$$

Complessivamente la componente di presa in carico pesa 0,30.

QFn_i è il rapporto fra numero C di persone prese in carico dall'operatore i sul totale delle persone prese in carico nella fasce 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$QFn_i = \frac{CFn_i}{\sum_{i=1}^n CFn_i}$$

3.2 Componente di efficacia

La componente di efficacia è calcolata sulle ricollocazioni effettuate nelle fasce 2, 3 e 4 da un operatore in rapporto alla somma delle ricollocazioni nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori. Il peso di tale componente è pari al 70%.

La quota relativa ai risultati di efficacia è la seguente:

$$Quota_{efficacia-i} = (\delta RF2 + \epsilon RF3 + \zeta RF4)$$

RFn è la percentuale di persone ricollocate dall'operatore sul totale dei ricollocati nella fasce 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$RFn = \frac{RFn_i}{\sum_{i=1}^n RFn_i}$$

δ , ϵ , ζ rappresentano il peso delle fasce per calcolare la performance. Tali pesi sono così determinati:

$$\delta = 0,20$$

$$\epsilon = 0,30$$

$$\zeta = 0,20$$

3.3 La determinazione delle soglie

Le soglie per operatore in occasione di ogni verifica periodica vengono calcolate come segue:

$$Q_i = (0,10 * CF2 + 0,10 * CF3 + 0,10 * CF4 + 0,20 * RF2 + 0,30 * RF3 + 0,20 * RF4)$$

Q_i è data dalla somma delle prese in carico e delle ricollocazioni, con i differenti pesi per ciascuna fascia.

Determinata la quota di riferimento dell'operatore, la sua soglia è calcolata moltiplicando la quota per l'ammontare totale dei fondi disponibili Ft .

$$Soglia_i = Q_i * Ft$$

dove Ft è il totale dei fondi allocati alla misura a cui possono sommarsi le risorse non utilizzate dagli operatori.

3.4 Assegnazione iniziale della soglia

La prima assegnazione avviene in base alla regola generale, utilizzando i dati di Dote Unica Lavoro di cui al D.D.U.O. n. 11834 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii, rilevati dall'inizio della misura al 28.10.2018.

Nel calcolo della soglia invece dei dati relativi alla fascia 4 (introdotta nella III Fase di DUL) vengono utilizzati i dati della fascia 3plus.

I criteri e le formule per la prima assegnazione sono:

- **componente di presa in carico (40%)**, calcolata sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus dal singolo operatore sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus da tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
 - F2 10%
 - F3 15%
 - F3Plus 15%.

- **componente di efficacia (60%)** calcolata sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus del singolo operatore sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus di tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
 - F2 20%
 - F3 30%
 - F3Plus 10%

In fase di prima assegnazione non viene calcolato l'obiettivo minimo di rendimento.

Agli operatori che, a seguito della prima assegnazione, non dovessero raggiungere la soglia minima stabilita in € 100.000,00, verrà loro assegnata tale soglia per consentire l'operatività.

Ai nuovi accreditati è riconosciuta la soglia di ingresso pari a € 100.000,00 all'avvio della misura, mentre per i nuovi accreditati che accedono alla misura in concomitanza delle successive verifiche, la quota di ingresso è pari a € 50.000.

I risultati ottenuti dagli operatori secondo quanto previsto dagli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 677/2018 e dal DDUO 15491 del 25/10/2018 saranno oggetto di una assegnazione di risorse determinate dai provvedimenti regionali, da attribuire durante lo svolgimento della misura, non necessariamente concomitante con le verifiche periodiche e verranno attribuite in base alla percentuale delle ricollocazioni .

Tali risorse saranno distribuite proporzionalmente agli operatori che hanno ricollocato in fascia 3 e 3 plus, prendendo in considerazione le doti avviate a seguito del DDUO 15491 del 25/10/2018.

4 Gli operatori accreditati

Entrano nel meccanismo di assegnazione delle soglie gli operatori accreditati ai servizi al lavoro con accreditamento definitivo alla data delle verifiche periodiche programmate.

I nuovi accreditati entrano nel meccanismo delle soglie secondo la programmazione delle verifiche.

Per la prima assegnazione si intendono nuovi accreditati gli operatori che hanno un accreditamento definitivo alla data del 31.12.2018.

4.1 Gli operatori pubblici

Le Province e le loro articolazioni organizzative che esercitano le funzioni di centro per l'impiego pubblico⁶ rientrano tra gli operatori accreditati al lavoro a cui viene assegnata una soglia.

Tali operatori partecipano ai meccanismi di assegnazione delle soglie ma, in occasione delle verifiche periodiche, non è prevista la verifica dell'obiettivo minimo di rendimento. Gli altri criteri sono applicati come da regole sopra esposte.

Regione Lombardia potrà assegnare risorse aggiuntive ai soli operatori pubblici sulla base dei servizi e delle funzioni loro attribuiti.

5. Overbooking controllato

Il sistema di "overbooking controllato" consente, sulla base del monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie e delle relative economie, di immettere risorse in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario.

Per definire il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce la quota di overbooking, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento finanziario complessivo. Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo dichiarato a preventivo e il totale effettivamente rendicontato delle Doti da parte degli operatori. Si ricava così un moltiplicatore di spesa che definisce il tetto entro cui stabilire le soglie massime.

E' prevista la possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking controllato oltre quelle programmate. Tale immissione di risorse può avvenire in concomitanza delle verifiche o nel periodo che intercorre tra una verifica e l'altra, sulla base delle disposizioni di Regione Lombardia.

Quando l'immissione di risorse in overbooking controllato avviene tra una verifica e l'altra, la rideterminazione delle soglie viene effettuata sulla base degli esiti della verifica precedente.

Se avviene in concomitanza delle verifiche si applicano i criteri dell'assegnazione delle soglie.

6. Aggiornamento del sistema

Gli stanziamenti delle risorse finanziarie, nel periodo 2019-2021, saranno disposti con provvedimenti attuativi dirigenziali.

Il sistema di assegnazione e rideterminazione delle soglie potrà essere aggiornato in base alle analisi periodiche, che terranno conto anche dei mutamenti del mercato del lavoro e dell'andamento della misura. I provvedimenti attuativi dirigenziali disporranno le azioni correttive per rimodulare i criteri di redistribuzione delle risorse, al fine di attuare gli adeguamenti necessari nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

⁶ Riferimento L.r. n. 9 del 4 luglio 2018, "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia'".